

	Disciplina del sistema di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica 18/06/2019	Piena Attuazione
		Pagina: 1 di 79

**DISCIPLINA DEL SISTEMA DI REMUNERAZIONE
DELLA DISPONIBILITÀ DI CAPACITÀ
PRODUTTIVA DI ENERGIA ELETTRICA**

FASE DI PIENA ATTUAZIONE

	Disciplina del sistema di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica 18/06/2019	Piena Attuazione
		Pagina: 2 di 79

Sommario

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI.....	6
Articolo 1 Oggetto	6
Articolo 2 Definizioni.....	6
Articolo 3 Modifica della Disciplina.....	14
TITOLO II AMMISSIONE AL MERCATO.....	15
Articolo 4 Requisiti di ammissione	15
Articolo 5 Sospensione ed esclusione dal Mercato	16
Articolo 6 Richiesta di partecipazione	17
Articolo 7 Procedura di ammissione	17
Articolo 8 Dati e documentazione per le Unità di Produzione.....	18
Articolo 9 Dati e documentazione per le UCMC	21
Articolo 10 Dati e documentazione per le Risorse estere	21
Articolo 11 Verifica dei dati e della documentazione forniti dai Richiedenti.....	22
TITOLO III FUNZIONAMENTO DEL MERCATO DELLA CAPACITA'	22
Articolo 12 Articolazione del Mercato.....	22
Articolo 13 Comunicazioni preliminari allo svolgimento delle procedure concorsuali.....	23
CAPO I METODOLOGIA PER IL CALCOLO DELLA CDP	25
Articolo 14 CDP per le unità di produzione rilevanti	25
Articolo 15 CDP per le unità di produzione non rilevanti	26
Articolo 16 CDP per le UCMC.....	27
Articolo 17 CDP Estera	28
Articolo 18 Calcolo della CDP per ciascuna Asta Madre	28
Articolo 19 Calcolo della CDP per ciascuna Fase di mercato successiva all'Asta Madre.....	30
CAPO II DEFINIZIONE DELLE AREE	33
Articolo 20 Definizione delle Aree della rete rilevante	33

	Disciplina del sistema di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica 18/06/2019	Piena Attuazione
		Pagina: 3 di 79

CAPO III DETERMINAZIONE DELLA CURVA DI DOMANDA	33
Articolo 21 Valutazione dell'adeguatezza	33
Articolo 22 Determinazione delle curve di domanda della capacità	34
CAPO IV ASTA MADRE	36
Articolo 23 Oggetto e caratteristiche dell'Asta Madre	36
Articolo 24 Presentazione delle Offerte	36
Articolo 25 Curva di Domanda	38
Articolo 26 Curva di Offerta	38
Articolo 27 Algoritmo di selezione e valorizzazione delle offerte	40
Articolo 28 Comunicazioni in esito alla procedura	44
CAPO V ASTA DI AGGIUSTAMENTO	44
Articolo 29 Oggetto dell'Asta di Aggiustamento	44
Articolo 30 Presentazione delle Offerte	45
Articolo 31 Curva di Domanda	46
Articolo 32 Curva di Offerta	46
Articolo 33 Algoritmo di selezione e valorizzazione delle offerte	47
Articolo 34 Comunicazioni in esito alla procedura	49
CAPO VI MERCATO SECONDARIO	49
Articolo 35 Oggetto e caratteristiche del mercato secondario	49
Articolo 36 Presentazione delle Offerte	50
Articolo 37 Modalità di Negoziazione	51
Articolo 38 Comunicazioni in esito al mercato secondario	52
TITOLO IV REGOLAZIONE DEI CONTRATTI	52
CAPO I OBBLIGHI	53
Articolo 39 Obblighi degli Assegnatari	53
Articolo 40 Obblighi relativi a CDP afferente Unità di Produzione	53
Articolo 41 Obblighi relativi a CDP afferente UCMC	56

	Disciplina del sistema di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica 18/06/2019	Piena Attuazione
		Pagina: 4 di 79

Articolo 42 Processo di nomina	56
Articolo 43 Nomina post asta	57
Articolo 44 Nomina annuale	57
Articolo 45 Nomina mensile	58
Articolo 46 Nomina on demand.....	59
Articolo 47 Nomina di flessibilità	59
Articolo 48 Verifica degli obblighi	60
CAPO II REGOLAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE	61
Articolo 49 Corrispettivi	61
Articolo 50 Corrispettivo fisso.....	61
Articolo 51 Corrispettivo variabile per le unità di produzione	62
Articolo 52 Corrispettivo variabile applicato alla CDP estera.....	65
Articolo 53 Corrispettivo di riallocazione per le UCMC	65
Articolo 54 Corrispettivo di riallocazione per la capacità Nuova	66
Articolo 55 Modalità di fatturazione e pagamento.....	66
TITOLO V SISTEMA DI GARANZIA.....	66
Articolo 56 Sistema di garanzie	66
Articolo 57 Ricorso al Sistema di garanzie	67
CAPO I FONDO DI GARANZIA.....	68
Articolo 58 Ambito di applicazione	68
Articolo 59 Contributo al fondo di garanzia	68
Articolo 60 Utilizzo del Fondo di Garanzia	69
CAPO II GARANZIE.....	69
Articolo 61 Forme di Garanzia e durata	69
Articolo 62 Ammontare delle Garanzie	70
Articolo 63 Verifica della Garanzia	70
Articolo 64 Escussione della Garanzia	71

	Disciplina del sistema di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica 18/06/2019	Piena Attuazione
		Pagina: 5 di 79

TITOLO VI INADEMPIMENTI	72
Articolo 67 Inadempimento agli Obblighi di offerta per CDP afferente Unità di Produzione	72
Articolo 68 Inadempimento agli obblighi di offerta per CDP afferente UCMC	73
Articolo 69 Inadempimento finanziario	74
Articolo 70 Penali 75	
Articolo 71 Chiusura della posizione	77
TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI	78
Articolo 72 Disposizioni finali.....	78

ALLEGATI

- Allegato 1. Richiesta di partecipazione;**
- Allegato 2. Contratto standard di approvvigionamento di capacità;**
- Allegato 3. Definizione dei parametri per il calcolo della CDP;**
- Allegato 4. Livelli standard efficienti di indisponibilità;**
- Allegato 5. Metodologia per la definizione delle garanzie;**
- Allegato 6. Schema di fideiussione;**
- Allegato 7. Requisiti di Flessibilità;**
- Allegato 8. Schema di Rapporto Annuale.**

	Disciplina del sistema di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica 18/06/2019	Piena Attuazione
		Pagina: 6 di 79

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto

- 1.1 La presente disciplina del Mercato della Capacità e i documenti ad essa allegati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, contengono le regole di funzionamento del Mercato della Capacità, adottate ai sensi del decreto legislativo 19 dicembre 2003 n.379 e in conformità ai criteri e alle condizioni definite dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (nel seguito: l’Autorità) con delibera ARG/elt 98/11 e s.m.i., al decreto ministeriale del 30 giugno 2014, e alla Legge del 3 Agosto 2017 n. 123.

Articolo 2 Definizioni

- 2.1 Ai fini della Disciplina si applicano le seguenti definizioni, oltre a quelle contenute nella delibera dell’Autorità del 21 luglio 2011 ARG/elt 98/11 e sue successive modifiche ed integrazioni e nel Codice di Rete:
- a. Area: è una porzione della rete rilevante per la quale sussistono significativi limiti fisici nello scambio dell’energia da e verso il resto della rete rilevante e ciascuna Area Virtuale estera;
 - b. Area Virtuale estera: è l’Area, interconnessa con le Aree nazionali, per la quale possono essere formulate offerte di CDP Estera;
 - c. Assegnatario: è il soggetto che, in seguito alla partecipazione al Mercato della Capacità, è aggiudicatario di un impegno di capacità;
 - d. Baseline: è la stima della potenza complessivamente assorbita da ciascuna UCMC, espressa in MW, per ciascun quarto d’ora di ciascun giorno come definita nel Regolamento;
 - e. Bid Cap per la Capacità Esistente: è il valore massimo del Premio, definito dall’Autorità, che può essere offerto con riferimento alla capacità esistente;

	Disciplina del sistema di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica 18/06/2019	Piena Attuazione
		Pagina: 7 di 79

- f. Bid Cap per la Capacità Nuova: è il valore massimo del Premio, definito dall'Autorità, che può essere offerto con riferimento alla capacità nuova;
- g. Bid Cap per la CDP Estera: è il valore massimo del Premio, definito dall'Autorità, che può essere offerto con riferimento alla CDP Estera;
- h. Bid Cap per le Capacità di UCMC: è il valore definito dall'Autorità, sulla base del quale viene determinato il valore massimo del Premio che può essere offerto con riferimento alla capacità afferente UCMC;
- i. Cap per la Capacità Esistente: è il valore massimo del Premio di cui all'Articolo 12, comma 12.1 della Delibera, riconoscibile alla capacità esistente in esito al Mercato della Capacità;
- j. Cap per la Capacità Nuova: è il valore massimo del Premio di cui all'Articolo 12, comma 12.1 della Delibera, riconoscibile alla capacità nuova in esito al Mercato della Capacità;
- k. Cap per la CDP Estera: è il valore massimo del Premio, definito dall'Autorità, riconoscibile alla CDP Estera in esito al Mercato della Capacità;
- l. Cap per la Capacità di UCMC: è il valore definito dall'Autorità per la capacità afferente UCMC sulla base del quale è definita la valorizzazione massima delle offerte per capacità afferente UCMC;
- m. Capacità Disponibile in Probabilità (CDP): è la capacità di ciascuna risorsa considerata disponibile ai fini del Mercato della Capacità, espressa in MW;
- n. Capacità Impegnata: per ciascun Assegnatario e periodo di consegna, è la capacità che risulta selezionata in esito alle Fasi del mercato;
- o. Capacità nominata: è, con riferimento ad una o più unità, la quota della capacità impegnata attribuita, da ciascun assegnatario, ad una o più unità qualificate nella sua disponibilità;
- p. Capacità Qualificata: è, con riferimento ad una o più unità, la quota della capacità qualificata alla partecipazione a ciascuna Fase del mercato;
- q. Capacità Riservata: è, la quota di capacità che, con riferimento a ciascun anno di consegna, non è approvvisionata né nell'asta madre né nelle aste di

	Disciplina del sistema di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica 18/06/2019	Piena Attuazione
		Pagina: 8 di 79

aggiustamento che negoziano tale anno di consegna ad eccezione dell'ultima asta di aggiustamento svolta per il medesimo anno;

- r. CDP Estera: è la CDP di un Titolare di Risorsa Estera riferita ad un'Area Virtuale Estera;
- s. CDPmax dell'UCMC: è la massima CDP che ciascuna UCMC può offrire nel Mercato della Capacità calcolata da Terna sulla base dei dati presenti nel Sistema Informativo Integrato istituito con la legge del 13 agosto 2010, n. 129/10 e comunicati dall'Acquirente Unico, ed è pari al cinquantesimo percentile dei consumi rilevati nelle ore di Picco dell'ultimo anno;
- t. Contributo medio FRNP: per ogni giorno del periodo di consegna, in ogni ora appartenente al Picco Settimanale e per le sole FRNP, è pari al rapporto tra:
 - I. la somma della capacità offerta dalle sole FRNP nelle ore appartenenti al Picco Settimanale del giorno;
 - II. il numero di ore appartenenti al Picco Settimanale del giorno.
- u. Delibera: è la delibera dell'Autorità del 21 luglio 2011 ARG/elt 98/11 e sue successive modifiche e integrazioni;
- v. Disciplina: è la Disciplina per il sistema di remunerazione della disponibilità di capacità di energia elettrica approvata con decreto XX ed i relativi Allegati;
- w. Disposizioni tecniche di funzionamento: documenti che includono:
 - I. i criteri e le metodologie per la determinazione delle informazioni di cui al comma 13.2, del corrispettivo variabile, degli inadempimenti e del processo di nomina;
 - II. i valori (laddove disponibili) determinati sulla base delle metodologie di cui al precedente punto I;
- x. Emissioni Totali Unitarie: è il rapporto tra le emissioni totali annue di CO₂ dell'unità e la Potenza Massima Erogabile dell'unità stessa espresso in kgCO₂/kW calcolate in condizioni normalizzate ISO;
- y. Fasi del mercato: sono le Procedure Concorsuali ed il Mercato Secondario;

	Disciplina del sistema di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica 18/06/2019	Piena Attuazione
		Pagina: 9 di 79

- z. Fattore di Extra-derating: è il numero compreso tra 0 e 1 che rileva ai fini della presentazione e selezione delle offerte della CDP afferente UCMC;
- aa. Incentivi erogati dal GSE: sono gli incentivi erogati dal GSE, ivi inclusi lo scambio sul posto e il ritiro dedicato, diversi da Certificati Bianchi e dal Conto Termico, di cui ai decreti legislativi 3 marzo 2011, n.28, 4 luglio 2014, n.102, e alla legge 11 novembre 2014, n. 164;
- bb. Indice di Emissione di unità: è il valore unitario di emissioni di CO₂ dell'unità, espresso come il rapporto tra la quantità di CO₂ prodotta e l'energia utile prodotta [kg/MWh], calcolato in condizioni normalizzate ISO. Per la CDP Estera tale indice assume valore standard corrispondente a bassa priorità di selezione mentre per le UCMC tale indice assume valore pari a zero; per la combustione delle biomasse ai fini del calcolo di tale indice si applica quanto previsto nella Decisione della Commissione Europea 2007/589/EC del 18 Luglio 2017, Allegato I, sezione 12;
- cc. Indice di Emissione di Portafoglio: è l'indice di emissione calcolato per Partecipante, Tipologia di CDP ed Area pari alla media ponderata degli Indici di Emissione di unità delle singole risorse;
- dd. Mercato della Capacità o Mercato: è l'insieme delle Procedure Concorsuali e delle sessioni del mercato secondario organizzate e gestite da Terna ai sensi dell'art. 10 della Delibera;
- ee. Offerta di Acquisto: è la coppia quantità/Premio che rappresenta l'impegno a ridurre la capacità già impegnata per un ammontare di capacità pari alla quantità indicata, espressa in un numero intero di MW-anno, ad un Premio pari o inferiore a quello indicato, espresso in €/MW-anno. Convenzionalmente si assume che le quantità in acquisto abbiano segno negativo;
- ff. Offerta di Vendita: è la coppia quantità/Premio che rappresenta l'impegno a rendere disponibile un determinato livello di capacità, pari alla quantità indicata ed espressa in un numero intero di MW-anno, ad un Premio pari o superiore a quello indicato espresso in €/MW-anno. Convenzionalmente si assume che le quantità in vendita abbiano segno positivo;

	Disciplina del sistema di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica 18/06/2019	Piena Attuazione
		Pagina: 10 di 79

- gg. Partecipante: è il soggetto che, in seguito alla presentazione della richiesta di partecipazione, è stato ammesso al Mercato della Capacità;
- hh. Picco: è l'insieme delle ore dell'anno, definito da Terna, ove è maggiore la probabilità di inadeguatezza del sistema;
- ii. Picco settimanale: è l'insieme delle ore di ciascuna settimana costituito dalle 6 ore di picco attese di ciascun giorno della settimana;
- jj. Portale: è il portale internet predisposto da Terna ad accesso riservato;
- kk. Potenza Massima Erogabile: è la potenza massima stabilmente erogabile dall'unità di produzione nelle normali condizioni di funzionamento (al netto della potenza assorbita dai servizi ausiliari e diminuita della semibanda di regolazione primaria, come richiesto nel Codice di Rete);
- ll. Premio: è un ammontare espresso in un numero intero di €/MW-anno;
- mm. Premio Medio Ponderato: è la media ponderata per le relative quantità riferite a ciascun mese di consegna, dei premi di valorizzazione delle negoziazioni concluse durante una sessione del mercato secondario;
- nn. Procedure Concorsuali: sono le Aste Madri e le Aste di Aggiustamento;
- oo. Requisiti di Flessibilità: sono i requisiti tecnici delle Unità di Produzione definiti nell'Allegato 7;
- pp. Richiedente: è il soggetto che presenta richiesta di partecipazione al Mercato della Capacità;
- qq. Rifacimento: per le unità di produzione consiste nella sostituzione, con componenti nuovi, dei principali componenti dell'impianto. In particolare:
 - I. per gli impianti termoelettrici alimentati a combustibili fossili o rifiuti, gli interventi riconosciuti come rifacimento riguardano la sostituzione, ove presenti, di tutti i seguenti componenti: generatori di vapore, camere di combustione, motori a combustione interna, scambiatori di calore (tra cui condensatori ed evaporatori), turbine, compressori e alternatori;
 - II. per gli impianti fotovoltaici, si fa riferimento alla sostituzione dei moduli fotovoltaici e degli inverter;

	Disciplina del sistema di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica 18/06/2019	Piena Attuazione
		Pagina: 11 di 79

- III. per gli impianti diversi dai precedenti, si fa riferimento ai requisiti per il Rifacimento Totale previsti dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 23 giugno 2016;
- rr. Regolamento: è il Regolamento, approvato con delibera dell'Autorità, recante le modalità di abilitazione al mercato per il servizio di dispacciamento delle unità di consumo per il Mercato della Capacità;
- ss. Soglia minima di investimento: con riferimento ad una singola unità, è la soglia minima, definita dall'Autorità, dei costi di investimento, espressi in €/MW, che devono essere sostenuti al fine di poter richiedere il contratto della durata di 15 anni;
- tt. Sospensione: è la temporanea inibizione alla presentazione delle offerte nel Mercato della Capacità;
- uu. Tasso Medio di Accidentalità: è il Tasso Medio di Accidentalità definito nell'Allegato 3;
- vv. Tasso Medio di Indisponibilità nel Picco per Vincoli Ambientali: è il Tasso Medio di Indisponibilità nel Picco per Vincoli Ambientali definito nell'Allegato 3;
- ww. Tasso Medio di Indisponibilità nel Picco per Vincoli Normativi, Autorizzativi, Tecnici, Organizzativi o di Processo: è il Tasso Medio di Indisponibilità nel Picco per Vincoli Normativi, Autorizzativi, Tecnici, Organizzativi o di Processo definito nell'Allegato 3;
- xx. Tasso Medio di Inutilizzabilità delle Unità di Produzione per Limiti in Energia: è il Tasso Medio di Inutilizzabilità delle Unità di Produzione per Limiti in Energia definito nell'Allegato 3;
- yy. Tipologia di CDP: è la CDP distinta per CDP Estera e, con riferimento alla restante CDP, per le seguenti tipologie di unità:
- I. Unità di Produzione FRNP rilevanti e Unità di Produzione FRNP non rilevanti come definite nella deliberazione 111/06 Parte II, Titolo I, Articolo 8.2c, esistenti;

	Disciplina del sistema di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica 18/06/2019	Piena Attuazione
		Pagina: 12 di 79

- II. Unità di Produzione FRNP Rilevanti nuove autorizzate;
 - III. Unità di Produzione flessibili esistenti;
 - IV. Unità di Produzione flessibili nuove autorizzate;
 - V. Unità di Produzione, sia rilevanti che non rilevanti, non flessibili e non FRNP esistenti;
 - VI. Unità di Produzione rilevanti non flessibili e non FRNP, nuove autorizzate;
 - VII. Unità di Produzione non rilevanti nuove autorizzate;
 - VIII. UCMC;
 - IX. Unità di Produzione Indisponibili flessibili;
 - X. Unità di Produzione Indisponibili non flessibili;
 - XI. Unità di Produzione FRNP Rilevanti nuove non autorizzate;
 - XII. Unità di Produzione flessibili nuove non autorizzate;
 - XIII. Unità di Produzione rilevanti, non flessibili e non FRNP, nuove non autorizzate;
 - XIV. Unità di Produzione non rilevanti nuove non autorizzate;
- zz. Titolare di Risorsa Estera: è un soggetto ammesso ad operare sul Mercato del Giorno Prima e che intende formulare offerte nel Mercato della Capacità riferite ad una o più Aree Virtuali Estere;
- aaa. UCMC: è una unità di consumo come definita nel Regolamento;
- bbb. Unità di Produzione da Adeguare: è un'unità di produzione esistente assoggettata a un provvedimento approvato dalle competenti autorità che preveda l'obbligo di adeguamento a prefissati requisiti di sicurezza, compatibilità ambientale o di qualsiasi altro genere, da completare entro l'inizio del periodo di consegna pena la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio e/o la dismissione dell'impianto. Tali unità sono considerate come capacità nuova autorizzata.
- ccc. Unità di Produzione Esistente: è un'unità di produzione che sia qualificata alla presentazione di offerte sul mercato del giorno prima secondo quanto disciplinato nel Codice di Rete;

	Disciplina del sistema di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica 18/06/2019	Piena Attuazione
		Pagina: 13 di 79

- ddd. Unità di Produzione Essenziale: è un'unità di produzione appartenente ad un impianto che, durante il periodo di consegna, è assoggettato a uno dei regimi di cui alla Parte III, Titolo 2, della deliberazione n: 111/06 con provvedimento anteriore di almeno 20 giorni rispetto alla data della Procedura Concorsuale;
- eee. Unità di Produzione Flessibile: è un'unità di produzione rilevante e programmabile per cui il Richiedente, durante il periodo di consegna, si impegna a rispettare tutti i Requisiti di Flessibilità, nei limiti della CDP flessibile di cui risulti assegnatario;
- fff. Unità di Produzione Indisponibile: è un'unità di produzione esistente rilevante e programmabile per la quale valga una delle seguenti condizioni:
- I. risulti non qualificata al MGP,
 - II. con riferimento alle unità abilitate al MSD, risulti indisponibile al MSD da almeno 6 mesi,
 - III. Terna abbia ricevuto la richiesta di dismissione che decorre da una data antecedente alla fine del periodo di consegna della Fase di mercato considerata;
 - IV. il MiSE abbia comunicato a Terna un obiettivo di chiusura entro la fine del periodo di consegna.
- ggg. Unità di Produzione In Dismissione: è un'unità di produzione autorizzata alla dismissione dalle Autorità competenti;
- hhh. Unità di Produzione In Ripotenziamento: è un'unità di produzione esistente per la quale risulti in fase di progettazione o realizzazione un incremento della Potenza Massima Erogabile da attuare entro l'inizio del periodo di consegna e per la quale l'Amministrazione competente abbia rilasciato tutti i titoli abilitativi alla realizzazione e all'esercizio degli interventi di ripotenziamento previsti dalla normativa vigente o per la quale l'Amministrazione competente abbia avviato le procedure per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione del ripotenziamento; tali unità sono considerate come capacità nuova per la quota di potenza ripotenziata;
- iii. Unità di Produzione Nuova: è un'unità di produzione per la quale valga una delle seguenti condizioni:

	Disciplina del sistema di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica 18/06/2019	Piena Attuazione
		Pagina: 14 di 79

- I. non sia mai stata qualificata alla presentazione di offerte sul Mercato del Giorno Prima secondo quanto disciplinato nel Codice di Rete e non sia mai stata connessa direttamente o indirettamente alla rete e per la quale l'Amministrazione competente abbia rilasciato tutti i titoli abilitativi alla costruzione e all'esercizio previsti dalla normativa vigente o per la quale l'Amministrazione competente abbia avviato le procedure per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione;
- II. risultino in fase di progettazione o realizzazione interventi di Rifacimento, da completare entro l'inizio del periodo di consegna, per i quali l'Amministrazione competente abbia rilasciato tutti i titoli abilitativi all'intervento di rifacimento previsti dalla normativa vigente o per la quale l'Amministrazione competente abbia avviato le procedure per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione.

Articolo 3 Modifica della Disciplina

- 3.1 Terna predispose le modifiche alla Disciplina e le rende note mediante pubblicazione sul proprio sito internet, per la consultazione dei soggetti interessati. Tenuto conto delle osservazioni ricevute entro i termini, Terna trasmette le proposte di modifica all'Autorità ed al Ministero dello Sviluppo Economico affinché i medesimi procedano all'approvazione o alla formulazione delle loro osservazioni entro 45 giorni dal ricevimento della proposta di modifica. Qualora non pervengano osservazioni entro tale termine, che è ridotto a 15 giorni nel 2019, la proposta di modifica si intende tacitamente approvata.
- 3.2 La procedura di cui al precedente comma 3.1 non si applica nel caso di interventi urgenti di modifica della Disciplina finalizzati a salvaguardare il regolare funzionamento del Mercato della Capacità. In questo caso la modifica, disposta da Terna, diviene efficace con la pubblicazione sul sito internet di Terna e viene tempestivamente trasmessa al Ministero dello Sviluppo Economico ed all'Autorità per approvazione. Qualora la modifica non sia approvata, la stessa cessa di avere efficacia dalla data di

	Disciplina del sistema di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica 18/06/2019	Piena Attuazione
		Pagina: 15 di 79

comunicazione a Terna della determinazione di mancata approvazione. Terna dà tempestiva comunicazione agli operatori degli esiti della procedura di approvazione mediante pubblicazione sul proprio sito internet.

- 3.3 Ogni modifica alla Disciplina che si renda necessaria a seguito di modifiche della normativa approvate dalle autorità o amministrazioni competenti che non necessitino dell'emanazione di ulteriore normativa secondaria per la loro implementazione sarà recepita automaticamente nella Disciplina ad opera di Terna, che procederà alla modifica al di fuori della procedura di aggiornamento ordinario di cui al comma 3.1.

TITOLO II AMMISSIONE AL MERCATO

Articolo 4 Requisiti di ammissione

- 4.1 Possono partecipare al Mercato della Capacità esclusivamente i soggetti che rispettino almeno uno dei seguenti requisiti:
- a. siano i titolari o abbiano ricevuto mandato senza rappresentanza per capacità produttiva esistente o nuova, riferita ad unità di produzione localizzate sul territorio nazionale direttamente o indirettamente connesse alla RTN, per la quale risulta che
 - I. l'unità di produzione non sia assoggettata a provvedimenti di dismissione approvati dalle competenti autorità;
 - II. l'unità non sia assoggettata al regime di cui all'articolo 64 o 65 della deliberazione 111/06 con provvedimento anteriore di almeno 20 giorni rispetto alla data della Procedura Concorsuale;
 - III. l'unità di produzione non sia oggetto di contratti di approvvigionamento a termine di cui all'articolo 60, comma 60.5 della deliberazione 111/06 con provvedimento anteriore di almeno 20 giorni rispetto alla data della Procedura Concorsuale;
 - IV. relativamente alla capacità incentivata sia stato comunicato l'impegno a rinunciare agli incentivi erogati dal GSE per l'intero periodo di consegna;

	Disciplina del sistema di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica 18/06/2019	Piena Attuazione
		Pagina: 16 di 79

V. l'Unità di Produzione Esistente e da Adeguare di cui all'Articolo 2, lettera bbb) e lettera ccc) che nel periodo di consegna:

- ha un Indice di Emissione di unità non superiore a 550 grCO₂/kWh, definito come al comma 8.1b.V;
- o, alternativamente, per cui il titolare si impegna a rispettare il limite di Emissioni Totali Unitarie non superiori a 350 kg CO₂/kW, come verificato al successivo articolo 40.9;

VI. l'Unità di Produzione Nuova e in Ripotenziamento di cui all'articolo 2, lettera hhh) e lettera iii) che nel periodo di consegna ha un Indice di Emissione di unità non superiore a 550 grCO₂/kWh, definito come al comma 8.1b.V.

- b. dispongano di capacità riferita a UCMC come definite nel Regolamento, localizzate sul territorio nazionale;
- c. siano ammessi ad operare sul Mercato del Giorno Prima, qualora intendano formulare offerte con riferimento a CDP Estera.

4.2 Non possono partecipare al Mercato della Capacità i soggetti che:

- a. siano inadempienti ad obbligazioni di pagamento nei confronti di Terna;
- b. si trovino in una posizione di controllo e/o collegamento, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile o abbiano amministratori e/o direttori con poteri di gestione in comune con società inadempienti ad obbligazioni di pagamento nei confronti di Terna;
- c. siano stati esclusi dal Mercato della Capacità come disciplinato all' Articolo 5 della Disciplina.

Articolo 5

Sospensione ed esclusione dal Mercato

5.1 Terna può sospendere dal Mercato della Capacità un Partecipante in caso di mancato rispetto di quanto previsto dalla Disciplina. In tal caso il soggetto non può essere ammesso alle Fasi del mercato che si svolgono nel periodo di sospensione.

5.2 Terna può revocare la Sospensione quando vengano meno i presupposti della Sospensione.

	Disciplina del sistema di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica 18/06/2019	Piena Attuazione
		Pagina: 17 di 79

- 5.3 Decorsi 6 mesi dalla Sospensione del Partecipante, senza che questi abbia adempiuto a quanto previsto dalla Disciplina, Terna ne dispone l'esclusione dal Mercato.
- 5.4 Il soggetto che sia stato escluso dal Mercato della Capacità, può essere riammesso decorsi 5 anni dall'esclusione. In tal caso è tenuto a ripresentare la richiesta di partecipazione al fine di ottenere la riammissione al Mercato della Capacità.

Articolo 6

Richiesta di partecipazione

- 6.1 Il soggetto che intende partecipare al Mercato della Capacità è tenuto a presentare la richiesta di partecipazione secondo lo schema allegato alla Disciplina (Allegato 1), sottoscritta dal legale rappresentante munito dei necessari poteri.
- 6.2 La richiesta di partecipazione di cui al precedente comma deve pervenire a Terna, a pena di irricevibilità, almeno 50 giorni prima della data di svolgimento della prima Fase di Mercato a cui il Richiedente intende partecipare.
- 6.3 La richiesta di partecipazione di cui al comma 6.1 ha validità per tutte le fasi successive del Mercato della Capacità e deve essere ripresentata solo nel caso di modifica delle informazioni in essa contenute.

Articolo 7

Procedura di ammissione

- 7.1 A seguito della ricezione di una idonea richiesta di partecipazione, Terna comunica al Richiedente l'abilitazione al Portale.
- 7.2 Per l'accesso al Portale il Richiedente utilizza le credenziali di accesso al sistema MyTerna. I Richiedenti non in possesso di tali credenziali devono registrarsi su tale Portale.
- 7.3 Almeno 30 giorni prima della data di svolgimento di ciascuna Procedura Concorsuale, il Richiedente è tenuto ad inserire sul Portale i dati e la documentazione di cui ai successivi Articolo 8, Articolo 9 e Articolo 10.
- 7.4 Almeno 8 giorni prima della data di svolgimento di ciascuna Procedura Concorsuale e almeno 4 giorni prima di ciascuna sessione del Mercato Secondario, i Richiedenti sono

	Disciplina del sistema di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica 18/06/2019	Piena Attuazione
		Pagina: 18 di 79

tenuti ad inserire sul Portale di cui al comma 7.1, per la CDP diversa da quella afferente UCMC, la documentazione attestante il versamento del contributo al fondo di garanzia di cui all'Allegato 5;

- 7.5 Ai fini della partecipazione al Mercato Secondario ed al processo di nomina di cui all'Articolo 45, le informazioni di cui all'Articolo 8, all'Articolo 9 e all'Articolo 10 possono essere aggiornate tra il primo e il decimo giorno di ciascun mese.
- 7.6 Le informazioni aggiornate ai sensi del precedente comma 7.5 hanno validità a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stato comunicato l'aggiornamento.

Articolo 8

Dati e documentazione per le Unità di Produzione

- 8.1 Ciascun Richiedente titolare di Unità di Produzione è tenuto ad inserire sul Portale i seguenti dati:
- a. l'elenco delle Unità di Produzione che, con riferimento al periodo di consegna, risultino nella sua disponibilità secondo quanto previsto all'Articolo 4.1 e per la cui CDP intende formulare offerte, contenente:
 - I. l'indicazione delle Unità di Produzione Esistenti, in Ripotenziamento, Nuove, da Adeguare, Flessibili o Indisponibili; inoltre, con riferimento alle Unità di Produzione Nuove o in Ripotenziamento, l'indicazione dell'avvenuta conclusione delle procedure per il rilascio di tutti i titoli abilitativi previsti dalla normativa vigente oppure l'indicazione dell'avvio da parte dell'Amministrazione competente delle procedure per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione, agli interventi di rifacimento e agli interventi di ripotenziamento;
 - II. il codice identificativo delle Unità di Produzione Esistenti, in Ripotenziamento, da Adeguare, Flessibili o Indisponibili;
 - III. il valore dell'Indice di Emissione di unità, per ciascuna Unità di Produzione per la cui CDP intende formulare offerte. Tale valore, per le Unità di Produzione di tipo Termico, come definite sul portale Gaudì, deve coincidere con il valore certificato nel documento di cui al comma 8.1b.V;

	Disciplina del sistema di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica 18/06/2019	Piena Attuazione
		Pagina: 19 di 79

- IV. i vincoli normativi, autorizzativi, tecnici, organizzativi e di processo, ove applicabili, secondo le modalità descritte nell'Allegato 3;
- V. per le Unità di Produzione Nuove, la denominazione dell'impianto come riportata nelle autorizzazioni o nelle comunicazioni di avvio del procedimento e, se disponibile, il codice identificativo dell'impianto a cui appartengono le unità oppure il codice identificativo delle unità stesse;
- VI. per le Unità di Produzione Nuove, in Ripotenziamento o da Adeguare, la Potenza Massima Erogabile attesa nell'intero Periodo di Consegna;
- VII. per le Unità di Produzione Nuove diverse da quelle soggette ad interventi di Rifacimento, l'Area in cui sono localizzate;
- VIII. per le Unità di Produzione Nuove, la data attesa di primo parallelo con la rete;
- IX. per le Unità di Produzione in Ripotenziamento, la data attesa in cui l'incremento di potenza sarà disponibile in esercizio;
- X. per le Unità di Produzione da Adeguare, l'indicazione della data attesa di completamento degli interventi di adeguamento;
- XI. per le unità di produzione connesse ad una rete interna di utenza, il profilo di produzione dell'unità, inclusa la quota assorbita dalla RIU nettata dei servizi ausiliari, per ogni quarto d'ora oggetto del perimetro di analisi del calcolo della CDP come definito nell'Allegato 3;
- XII. per le Unità di Produzione Nuove o per le Unità di Produzione in Ripotenziamento (per la quota parte di CDP nuova), il Richiedente può comunicare, prima di ciascuna Asta Madre o Asta di Aggiustamento, la volontà di stipulare un contratto della durata di 15 anni per la CDP nuova selezionata in esito all'asta. Tale facoltà non è concessa se i costi di investimento non sono almeno pari alla Soglia Minima di investimento e alle Unità di Produzione da Adeguare.
- XIII. per le unità di produzione che per il periodo di consegna dell'Asta Madre considerata, appartengono ad un raggruppamento minimo di impianti essenziale come notificato a Terna ai sensi del comma 63.5 della deliberazione 111/06, il Richiedente deve indicare le unità di produzione del raggruppamento minimo e la relativa quota parte di potenza con cui l'UdD intende soddisfare gli obblighi di essenzialità. Qualora il provvedimento di cui all'Articolo 2.1.ddd pervenga successivamente alla data di cui all'Articolo 7.3 e non oltre 20 giorni

	Disciplina del sistema di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica 18/06/2019	Piena Attuazione
		Pagina: 20 di 79

prima della Procedura Concorsuale, tale informazione deve essere inserita sul Portale dal Partecipante entro il primo giorno lavorativo successivo alla data del provvedimento.

b. la documentazione attestante:

- I. con riferimento alle Unità di Produzione Nuove e alle Unità di Produzione in Ripotenziamento:
 - i. il conseguimento dei titoli abilitativi alla costruzione e all'esercizio degli impianti, agli interventi di rifacimento e agli interventi di ripotenziamento; oppure
 - ii. nel caso in cui i titoli abilitativi di cui alla precedente lettera i non siano stati ancora conseguiti, l'avvio da parte dell'Amministrazione competente delle procedure per il rilascio dei titoli abilitativi alla costruzione, agli interventi di rifacimento e agli interventi di ripotenziamento.
 - iii. Per le Unità di produzione Nuove e le Unità di Produzione in Ripotenziamento per le quali siano stati conseguiti i titoli abilitativi (lettera i), dovrà inoltre essere allegato un cronoprogramma contenente almeno le seguenti informazioni, ove applicabili:
 - data di sottoscrizione del contratto di acquisto dei principali componenti;
 - data di consegna dei principali componenti;
 - data di entrata in esercizio commerciale.
- II. con riferimento alle Unità di Produzione Nuove soggette ad interventi di Rifacimento, un piano di progetto con la descrizione delle attività di sostituzione previste dal Rifacimento e con indicazione della data di inizio lavori, la data attesa di fine lavori di Rifacimento e la data attesa di entrata in esercizio a seguito del Rifacimento;
- III. con riferimento alle Unità di Produzione Nuove e alle Unità di Produzione in Ripotenziamento per le quali il Partecipante intende indicare la volontà di stipulare un contratto di 15 anni, i costi di investimento previsti;
- IV. con riferimento alle Unità di Produzione da Adeguare, i provvedimenti approvati dalle competenti autorità che prevedano l'obbligo di adeguamento a prefissati requisiti di sicurezza, compatibilità ambientale o di qualsiasi altro genere, da completare entro l'inizio del periodo di consegna.

	Disciplina del sistema di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica 18/06/2019	Piena Attuazione
		Pagina: 21 di 79

- V. con riferimento a tutte le Unità di Produzione di tipo Termico, come definite sul portale Gaudì, la certificazione dell'Indice di Emissione di unità da parte di un ente certificatore, accreditato presso l'Ente Italiano di Accreditamento (Accredia) secondo lo schema di accreditamento per la verifica dei gas ad effetto serra (GHG). L'indice deve essere calcolato ipotizzando il funzionamento a Potenza Massima Erogabile dell'Unità di Produzione e condizioni normalizzate ISO;
 - VI. con riferimento alle Unità di Produzione Nuove e alle Unità di Produzione in Ripotenziamento che hanno avviato ma non ancora concluso l'iter autorizzativo, la documentazione attestante il versamento del deposito cauzionale di cui all'Allegato 5.
- 8.2 Terna trasmette al GSE l'elenco delle unità di produzione per le quali il Richiedente ha assolto agli obblighi informativi di cui al precedente comma 8.1, al fine di:
- a. consentire al GSE di non erogare gli incentivi, con riferimento alla capacità incentivata, durante l'intero periodo di consegna della Fase del mercato considerata;
 - b. ricevere dal GSE la potenza incentivata per ciascuna unità di produzione.

Articolo 9

Dati e documentazione per le UCMC

- 9.1 Ciascun Richiedente titolare di UCMC è tenuto ad inserire sul Portale l'elenco delle UCMC nella sua disponibilità con riferimento al periodo di consegna per la cui CDP intende formulare offerte, contenente:
- a. il codice identificativo delle UCMC;
 - b. la capacità di riduzione del carico di ciascuna UCMC;
 - c. l'Area in cui sono localizzate.

Articolo 10

Dati e documentazione per le Risorse estere

- 10.1 Ciascun Richiedente Titolare di Risorse Estere è tenuto ad inserire sul Portale i seguenti dati:

	Disciplina del sistema di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica 18/06/2019	Piena Attuazione
		Pagina: 22 di 79

- a. la CDP Estera per cui intende formulare un'offerta;
- b. l'Area Virtuale estera per la quale intende formulare un'offerta;
- c. l'autodichiarazione di essere ammesso ad operare sul Mercato del Giorno Prima.

Articolo 11

Verifica dei dati e della documentazione forniti dai Richiedenti

- 11.1 Terna verifica la regolarità e completezza della documentazione presentata e comunica al Richiedente l'ammissione ovvero il rigetto della richiesta di partecipazione fornendo, in quest'ultimo caso, adeguata motivazione.
- 11.2 Nel caso in cui la documentazione sia irregolare o incompleta, Terna comunica al Richiedente gli adempimenti necessari per regolarizzare o completare la documentazione, nonché il termine entro cui provvedere.
- 11.3 Terna si riserva di verificare in qualsiasi momento le dichiarazioni rese dai Richiedenti, anche tramite ispezioni. Qualora a seguito di tali verifiche dovesse risultare la non veridicità delle dichiarazioni rese, il Richiedente dovrà considerarsi decaduto da ogni eventuale diritto acquisito con la partecipazione alla fase di Mercato della Capacità a cui tali dichiarazioni si riferiscono, e sarà tenuto a restituire a Terna tutto quanto percepito per il periodo in cui lo stesso ne abbia beneficiato senza averne il relativo diritto, maggiorando l'importo degli eventuali interessi calcolati in base al tasso di cui all'Articolo 44.4 della Delibera 111/06 e s.m.i., fermo restando quanto previsto nel contratto di cui all'Allegato 2 e salvo l'eventuale risarcimento del danno.

TITOLO III

FUNZIONAMENTO DEL MERCATO DELLA CAPACITA'

Articolo 12

Articolazione del Mercato

- 12.1 Terna organizza il Mercato della Capacità nelle seguenti fasi:
 - a. Asta Madre: procedura concorsuale principale;

	Disciplina del sistema di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica 18/06/2019	Piena Attuazione
		Pagina: 23 di 79

- b. Asta di Aggiustamento: procedura concorsuale finalizzata ad aggiustare gli obiettivi di adeguatezza all'approssimarsi del periodo di consegna e permettere la rinegoziazione delle posizioni assunte dai Partecipanti al Mercato;
 - c. Mercato Secondario: mercato basato su negoziazioni continue con cadenza settimanale, finalizzato a permettere la rinegoziazione delle posizioni assunte dai Partecipanti al Mercato;
- 12.2 Le Procedure Concorsuali sono configurate come aste multisessione discendenti con l'obiettivo di massimizzare il valore netto delle transazioni sull'intero sistema compatibilmente con il rispetto dei limiti di transito tra le Aree.

Articolo 13

Comunicazioni preliminari allo svolgimento delle procedure concorsuali

- 13.1 Entro il termine previsto dall'Articolo 10.3 della Delibera, Terna pubblica la data della successiva Procedura Concorsuale.
- 13.2 Almeno 60 giorni prima dell'esecuzione di ciascuna Procedura Concorsuale, Terna pubblica sul proprio sito internet, con riferimento al periodo di consegna oggetto della procedura:
- a. la suddivisione in Aree, incluse le Aree Virtuali estere, e i limiti di transito tra le Aree;
 - b. le informazioni sulle ore di Picco settimanale e sulle ore di Picco;
 - c. le curve di domanda di ciascuna Area e la Capacità Riservata;
 - d. il range indicativo dei tassi di derating applicati alle Unità di Produzione Nuove, e alle Unità di Produzione eoliche, solari e idroelettriche fluenti ai fini del calcolo della CDP e del tasso medio di indisponibilità standard utilizzato per il calcolo della CDP di unità di produzione non appartenenti a nessuna delle attuali tipologie;
 - e. il Fattore di Extra-derating per le UCMC;
 - f. Informazioni sul Fattore di Carico;
 - g. i parametri relativi al calcolo dei livelli standard efficienti di indisponibilità;
 - h. Il percentile delle offerte accettate in vendita sul MSD e sul MB di cui all'Articolo 51.8.

	Disciplina del sistema di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica 18/06/2019	Piena Attuazione
		Pagina: 24 di 79

- 13.3 Almeno 60 giorni prima dell'esecuzione di ciascuna Procedura Concorsuale Terna pubblica sul proprio sito Internet lo studio di cui all'art.11.1 della Delibera.
- 13.4 Le informazioni di cui al comma 13.2 sono incluse nelle Disposizioni tecniche di funzionamento.
- 13.5 In ottemperanza all'obbligo di cui all'articolo 5.1 della Delibera, almeno 60 giorni prima di ciascuna Asta Madre Terna pubblica sul proprio sito Internet un report che riporta analisi di adeguatezza con orizzonte decennale.
- 13.6 Con riferimento alla prima Asta Madre, entro il termine di cui all'Articolo 5.6 della Delibera, previa consultazione pubblica da svolgersi secondo modalità definite da Terna, sono sottoposte al Ministero dello Sviluppo Economico e all'Autorità per approvazione le Disposizioni tecniche di funzionamento. Qualora il Ministero dello Sviluppo Economico e l'Autorità non formulino osservazioni entro 30 giorni (ridotti a 15 giorni nel 2019) dalla ricezione, tali disposizioni si intendono tacitamente approvate. Con riferimento alle Procedure Concorsuali successive alla prima Asta Madre, il processo sopra descritto per la prima Asta Madre è applicato limitatamente alle parti delle Disposizioni tecniche di funzionamento di cui all'Articolo 2.1.w.l oggetto di modifica rispetto a quanto precedentemente approvato.
- 13.7 Almeno 15 giorni prima di ciascuna Procedura Concorsuale ed almeno 6 giorni prima di ciascuna sessione del Mercato Secondario relativo a ciascun anno di consegna, Terna comunica a ciascun Richiedente, per ciascuna Tipologia di CDP, i valori della Capacità Qualificata.
- 13.8 Terna notifica a ciascun Richiedente l'ammissione o l'eventuale esclusione alla Procedura Concorsuale o al Mercato Secondario, nonché la CDP qualificata eventualmente ricalcolata come descritto all'Articolo 59, entro il secondo giorno lavorativo antecedente l'esecuzione di ciascuna Procedura Concorsuale o sessione del mercato secondario.

	Disciplina del sistema di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica 18/06/2019	Piena Attuazione
		Pagina: 25 di 79

CAPO I METODOLOGIA PER IL CALCOLO DELLA CDP

Articolo 14 CDP per le unità di produzione rilevanti

- 14.1 Terna calcola la CDP di ciascuna unità di produzione rilevante termoelettrica o geotermoelettrica come prodotto tra la Potenza Massima Erogabile dall'unità di produzione ed il massimo valore tra 0,5 ed il minimo tra:
- a. il prodotto tra:
 - I. la differenza tra uno e il Tasso Medio di Accidentalità dell'unità di produzione;
 - II. la differenza tra uno e il Tasso Medio di Indisponibilità dell'unità di produzione nel Picco per Vincoli Ambientali;
 - b. la differenza tra uno e il Tasso Medio di Indisponibilità dell'unità di produzione nel Picco per Vincoli Normativi, Autorizzativi, Tecnici, Organizzativi o di Processo.
- 14.2 Terna calcola la CDP di ciascuna unità di produzione rilevante di tipo idroelettrico (diversa da idroelettrico fluente) o idroelettrico di produzione e pompaggio, come prodotto tra la Potenza Massima Erogabile dall'unità di produzione ed il massimo valore tra:
- a. un coefficiente pari a 0.5 per unità di tipo idroelettrico di produzione e pompaggio o pari a 0.25 per unità di tipo idroelettrico diverse da idroelettrico fluente;
 - b. la differenza tra uno e il Tasso Medio di Indisponibilità dell'unità di produzione per Limiti in Energia, calcolato secondo la metodologia di cui all'Allegato 3.
- 14.3 Terna calcola la CDP di ciascuna unità di produzione rilevante di tipo eolico, solare o idroelettrico fluente sulla base di tassi di derating definiti da Terna e pubblicati secondo le tempistiche indicate all'Articolo 13.2.
- 14.4 Terna calcola la CDP di unità di produzione rilevanti non appartenenti a nessuna delle attuali tipologie sulla base di un tasso medio di indisponibilità "standard" definito da Terna e pubblicato secondo le tempistiche indicate all'Articolo 13.2.

	Disciplina del sistema di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica 18/06/2019	Piena Attuazione
		Pagina: 26 di 79

- 14.5 Con riferimento alle unità di produzione che ricevono Incentivi erogati dal GSE solo su una quota parte della Potenza Massima Erogabile, Terna calcola la CDP applicando i tassi di derating di interesse alla Potenza Massima Erogabile ridotta della quota parte di potenza incentivata.
- 14.6 Con riferimento alle Unità di Produzione Essenziali appartenenti ad un raggruppamento minimo di impianti essenziale come notificato a Terna ai sensi del comma 63.5 della deliberazione 111/06, Terna calcola la CDP qualificata riducendo la CDP dell'unità di produzione in proporzione al rapporto tra la quota di potenza con cui l'Utente del Dispacciamento intende soddisfare gli obblighi di essenzialità comunicata ai sensi dell'Articolo 8.1aXIII, e la Potenza Massima Erogabile dell'unità di produzione.
- 14.7 Con riferimento alle Unità di Produzione singolarmente essenziali assoggettate al regime di cui all'articolo 65bis della deliberazione 111/06, Terna calcola la CDP qualificata riducendo la CDP dell'unità di produzione in proporzione al rapporto tra la quota di potenza minima di impegno a salire determinata dall'Autorità ai sensi dell'articolo 65bis.3 della deliberazione 111/06 e la Potenza Massima Erogabile dell'unità di produzione.

Articolo 15

CDP per le unità di produzione non rilevanti

- 15.1 Terna calcola la CDP di ciascuna unità di produzione non rilevante di tipo termoelettrico o geotermoelettrico, come prodotto tra:
- a. la Potenza Massima Erogabile dall'unità di produzione;
 - b. la differenza tra uno e il valore medio, sulle unità di produzione rilevanti della stessa tecnologia¹, del Tasso Medio di Accidentalità;

¹ Con riferimento alla stessa tecnologia si intende lo stesso tipo e sottotipo come definiti nel sistema Gaudì. Nel caso in cui per il tipo-sottotipo non sia possibile calcolare un valore medio, si applica il valore medio tra le UP dello stesso tipo

	Disciplina del sistema di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica 18/06/2019	Piena Attuazione
		Pagina: 27 di 79

c. la differenza tra uno e il valore medio, sulle unità di produzione rilevanti della stessa tecnologia e della stessa Area, del Tasso Medio di Indisponibilità dell'unità di produzione nel Picco per vincoli ambientali.

15.2 Terna calcola la CDP di ciascuna unità di produzione non rilevante di tipo idroelettrico (diversa da idroelettrico fluente) o idroelettrico di produzione e pompaggio come prodotto tra:

- a. la Potenza Massima Erogabile dall'unità di produzione;
- b. la differenza tra uno e il valore medio, sulle unità di produzione rilevanti della stessa tecnologia e della stessa Area, del Tasso Medio di Indisponibilità dell'unità di produzione per limiti in energia.

15.3 Terna calcola la CDP di ciascuna unità di produzione non rilevante di tipo eolico, solare o idroelettrico fluente sulla base di tassi di derating definiti da Terna e pubblicati secondo le tempistiche indicate all'Articolo 13.2.

15.4 Terna calcola la CDP di unità di produzione non rilevanti non appartenenti a nessuna delle attuali tipologie sulla base di un tasso medio di indisponibilità "standard" definito da Terna e pubblicato secondo le tempistiche indicate all'Articolo 13.2.

15.5 Con riferimento alle unità di produzione che ricevono Incentivi erogati dal GSE solo su una quota parte della Potenza Massima Erogabile, Terna calcola la CDP considerando la Potenza massima Erogabile ridotta della quota parte di potenza incentivata.

Articolo 16 CDP per le UCMC

16.1 Terna calcola la CDP qualificata delle UCMC come valore minimo tra:

- a. la CDPmax dell'UCMC;
- b. il valore comunicato dal Richiedente, ai sensi di quanto previsto all'Articolo 9;
- c. la Potenza Massima di Controllo dell'unità come definita nel Regolamento.

16.2 Terna calcola la CDPmax dell'UCMC di cui al comma 16.1a sulla base della composizione dell'aggregato dei punti di prelievo appartenenti all'UCMC al momento del calcolo.

	Disciplina del sistema di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica 18/06/2019	Piena Attuazione
		Pagina: 28 di 79

Articolo 17 CDP Estera

17.1 Terna definisce la CDP Estera qualificata pari al valore comunicato dal Richiedente ai sensi di quanto previsto all'Articolo 10.

Articolo 18 Calcolo della CDP per ciascuna Asta Madre

18.1 Terna determina, per ciascun Partecipante, la CDP esistente qualificata di Unità di Produzione, per ciascuna Tipologia di CDP e in ciascuna Area come somma:

- a. della CDP qualificata afferente Unità di Produzione Indisponibili e Unità di Produzione Esistenti diverse sia dalle Unità di Produzione in Ripotenziamento, per le quali il Richiedente abbia assolto agli obblighi informativi di cui all'Articolo 8, sia dalle Unità di Produzione in Dismissione;
- b. della CDP qualificata afferente Unità di Produzione In Ripotenziamento, per le quali il Richiedente abbia assolto agli obblighi informativi di cui all'Articolo 8, moltiplicata per il complemento a 1 (uno) del rapporto tra l'incremento della Potenza Massima Erogabile in fase di progettazione o realizzazione e la Potenza Massima Erogabile attesa nell'intero periodo di consegna.

18.2 Terna determina per ciascun Partecipante la CDP nuova qualificata di Unità di Produzione per ciascuna Tipologia di CDP e in ciascuna Area, come somma:

- a. della CDP qualificata afferente Unità di Produzione Nuove per le quali il Richiedente abbia assolto agli obblighi informativi di cui all'Articolo 8;
- b. della CDP qualificata afferente Unità di Produzione in Ripotenziamento, per le quali il Richiedente abbia assolto agli obblighi informativi di cui all'Articolo 8, moltiplicata per il rapporto tra l'incremento della Potenza Massima Erogabile in fase di progettazione o realizzazione e la Potenza Massima Erogabile attesa nell'intero periodo di consegna;
- c. della CDP qualificata afferente Unità di Produzione da Adeguare per le quali il Richiedente abbia assolto agli obblighi informativi di cui all'Articolo 8;

	Disciplina del sistema di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica 18/06/2019	Piena Attuazione
		Pagina: 29 di 79

- 18.3 Ai fini del calcolo della CDP qualificata ai sensi dei commi 18.1 e 18.2, Terna tiene conto della CDP che è stata indicata ai sensi dell'Articolo 43 con riferimento alle Unità di Produzione Nuove o alle Unità di Produzione in Ripotenziamento se il periodo di consegna dell'asta considerata coincide con uno degli anni di consegna per cui il Partecipante è titolare di un contratto di 15 anni.
- 18.4 Terna determina per ciascun Partecipante la CDP qualificata di UCMC in ciascuna Area come somma della CDP qualificata afferente UCMC localizzate nell'Area, per le quali il Richiedente abbia assolto agli obblighi informativi di cui all'Articolo 9.
- 18.5 Terna definisce per ciascun Partecipante la CDP Estera qualificata in ciascuna Area Virtuale estera pari alla CDP Estera per la quale il Richiedente abbia assolto agli obblighi informativi di cui all'Articolo 10.
- 18.6 Terna calcola la CDP non qualificata come somma della CDP relativa a:
- a. Unità di Produzione in Dismissione;
 - b. Unità di Produzione Essenziali assoggettate al regime di cui all'articolo 64 o 65 della deliberazione 111/06, con provvedimento anteriore di almeno 20 giorni rispetto alla data della Procedura Concorsuale;
 - c. Unità di produzione Essenziali assoggettate al regime di cui all'articolo 63.5 o 65 bis della deliberazione 111/06, per la quota parte di CDP pari alla differenza tra la CDP totale dell'unità di produzione e la CDP qualificata come calcolata ai sensi degli articoli 14.6 e 14.7;
 - d. Unità di Produzione oggetto di contratti di approvvigionamento a termine di cui all'articolo 60, comma 60.5 della deliberazione 111/06 con provvedimento anteriore di almeno 20 giorni rispetto alla data della Procedura Concorsuale;
 - e. capacità incentivata per la quale nessun Richiedente ha comunicato l'impegno a rinunciare agli Incentivi erogati dal GSE per l'intero periodo di consegna oggetto della Fase del Mercato considerata;
 - f. Unità di Produzione Esistenti per cui nessun Richiedente ha assolto agli obblighi informativi di cui all'Articolo 8;

	Disciplina del sistema di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica 18/06/2019	Piena Attuazione
		Pagina: 30 di 79

- g. importazione dall'estero per l'ammontare residuo per il quale nessun Partecipante ha formulato offerte.

Articolo 19 **Calcolo della CDP per ciascuna Fase di mercato successiva all'Asta Madre**

19.1 Con riferimento alle Unità di Produzione Esistenti e alla CDP Estera, Terna determina, per ciascun Partecipante, la CDP qualificata per ciascuna Tipologia di CDP e in ciascuna Area (per le aste di aggiustamento) o in ciascuna zona (per il mercato secondario) come differenza tra:

- a. la somma:
- I. della CDP qualificata offerta e non accettata nell'Asta Madre avente ad oggetto un periodo di consegna comprendente quello della Fase di mercato considerata;
 - II. della somma, cambiata di segno, della CDP accettata in vendita e della CDP accettata in acquisto nelle precedenti Fasi di mercato diverse dall'Asta Madre avente ad oggetto un periodo di consegna comprendente quello della Fase di mercato considerata;
 - III. dell'incremento di CDP del Partecipante pari alla somma tra:
 - i. l'incremento di CDP di unità di produzione nella disponibilità del Partecipante per le quali lo stesso aveva assolto agli obblighi informativi di cui all'Articolo 8 per l'Asta Madre avente ad oggetto un periodo di consegna comprendente quello della Fase di mercato considerata;
 - ii. la CDP di unità di produzione che risultano nella disponibilità del Partecipante a partire dalla Fase di mercato considerata, limitatamente alle unità per le quali un diverso Partecipante aveva assolto gli obblighi informativi di cui all'Articolo 8, per l'Asta Madre avente un periodo di consegna che include il periodo di consegna oggetto della fase considerata.

	Disciplina del sistema di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica 18/06/2019	Piena Attuazione
		Pagina: 31 di 79

b. il massimo tra:

I. Zero

II. la differenza tra:

- il decremento di CDP di unità di produzione nella disponibilità del Partecipante rispetto alla CDP nella sua disponibilità nell'Asta Madre avente ad oggetto un periodo di consegna comprendente quello della Fase di mercato considerata;
- la CDP qualificata non offerta nell'Asta Madre avente ad oggetto un periodo di consegna comprendente quello della Fase di mercato considerata.

19.2 Con riferimento alle Unità diverse da quelle di cui al comma 19.1, Terna determina per ciascun Partecipante la CDP qualificata per ciascuna Tipologia di CDP e in ciascuna Area (per le aste di aggiustamento) o in ciascuna zona (per il mercato secondario) come differenza tra:

a. la somma della:

- I. CDP qualificata non offerta e CDP offerta e non accettata nell'Asta Madre avente ad oggetto un periodo di consegna comprendente quello della Fase di mercato considerata;
- II. la somma cambiata di segno della CDP accettata in vendita e della CDP accettata in acquisto nelle precedenti Fasi di mercato diverse dall'asta madre;
- III. l'eventuale incremento di CDP della rispettiva tipologia nella disponibilità del Partecipante rispetto a quanto considerato nell'Asta Madre avente un periodo di consegna comprendente quello della Fase di mercato considerata;

b. l'eventuale decremento di CDP della rispettiva tipologia nella disponibilità del Partecipante rispetto a quanto considerato nell'Aste Madre avente ad oggetto un periodo di consegna comprendente quello della Fase di mercato considerata.

19.3 Ai fini del calcolo della CDP qualificata ai sensi dei commi 19.1 e 19.2, Terna tiene conto della CDP che è stata indicata ai sensi dell'Articolo 43 con riferimento alle Unità di Produzione Nuove o alle Unità di Produzione In Ripotenziamento, se il periodo di consegna della Fase di mercato considerata è compreso in uno degli anni di consegna per cui il Partecipante è titolare di un contratto di 15 anni.

	Disciplina del sistema di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica 18/06/2019	Piena Attuazione
		Pagina: 32 di 79

19.4 Terna calcola la CDP non qualificata come somma della CDP relativa a:

- a. Unità di Produzione in Dismissione;
- b. Unità di Produzione Essenziali assoggettate al regime di cui all'articolo 64 o 65 della deliberazione 111/06 con provvedimento anteriore di almeno 20 giorni rispetto alla data della Procedura Concorsuale;
- c. Unità di produzione Essenziali assoggettate al regime di cui all'articolo 63.5 o 65 bis della deliberazione 111/06, per la quota parte di CDP pari alla differenza tra la CDP totale dell'unità di produzione e la CDP qualificata come calcolata ai sensi degli articoli 14.6 e 14.7;
- d. Unità di Produzione oggetto di contratti di approvvigionamento a termine di cui all'articolo 60, comma 60.5 della deliberazione 111/06 con provvedimento anteriore di almeno 20 giorni rispetto alla data della Procedura Concorsuale;
- e. capacità incentivata per la quale nessun Richiedente ha comunicato l'impegno a rinunciare agli Incentivi erogati dal GSE per l'intero periodo di consegna oggetto della Fase del Mercato considerata;
- f. Unità di Produzione Esistenti per cui nessun Richiedente ha assolto agli obblighi informativi di cui all'Articolo 8;
- g. importazione dall'estero per l'ammontare residuo per cui nessun Partecipante ha formulato offerte.

19.5 Per il calcolo della CDP ai sensi del presente Articolo, la condizione di capacità nuova o esistente è riferita alla condizione valida nell'ultima Asta Madre che ha negoziato il medesimo periodo di consegna oggetto di negoziazione nella Fase considerata.

	Disciplina del sistema di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica 18/06/2019	Piena Attuazione
		Pagina: 33 di 79

CAPO II DEFINIZIONE DELLE AREE

Articolo 20 Definizione delle Aree della rete rilevante

- 20.1 Terna definisce le Aree della rete rilevante tenendo conto delle valutazioni effettuate per la definizione della struttura zonale e considerando prioritariamente i criteri che attengono alla sicurezza della rete.
- 20.2 Ai fini della costruzione delle curve di domanda, Terna determina i limiti di transito fra le Aree della rete rilevante, sulla base della rappresentazione della rete di trasmissione nazionale a 380-220 kV, e, ove ritenute significative, delle porzioni di rete di trasmissione nazionale a livelli di tensione inferiori e delle interconnessioni con l'estero, tramite un opportuno modello equivalente.
- 20.3 Ai fini dell'esecuzione delle Procedure Concorsuali, Terna definisce i limiti di transito tra le Aree validi per l'intera durata del periodo di consegna, tenendo anche conto dei contributi dalle aree limitrofe valutati nell'ambito delle valutazioni dell'adeguatezza di cui al successivo Articolo 21.

CAPO III DETERMINAZIONE DELLA CURVA DI DOMANDA

Articolo 21 Valutazione dell'adeguatezza

- 21.1 Terna effettua le valutazioni di adeguatezza del sistema attraverso un modello affidabilistico del sistema elettrico italiano che riproduce le caratteristiche di adeguatezza del sistema per ciascun anno.
- 21.2 Ai fini delle valutazioni di cui al comma 21.1, Terna effettua simulazioni probabilistiche in cui vengono analizzati diversi scenari di carico, generazione disponibile e capacità di transito tra le aree adiacenti. Gli esiti di ciascuna simulazione sono aggregati al fine di ottenere risultati su base annuale.

	Disciplina del sistema di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica 18/06/2019	Piena Attuazione
		Pagina: 34 di 79

- 21.3 La disponibilità di capacità di generazione programmabile e non programmabile, i limiti di transito tra le Aree e l'importazione di energia dall'estero sono modellati su base probabilistica tenendo conto dell'evoluzione attesa del parco di generazione e della rete di trasmissione.
- 21.4 Le valutazioni probabilistiche si basano con priorità su dati storici di mercato nella disponibilità di Terna e su altri dati pubblici. In particolare:
- il carico, per ciascun anno, è definito sulla base delle previsioni pubblicate annualmente da Terna e utilizzate per le valutazioni relative al Piano di Sviluppo;
 - le unità di generazione programmabili sono caratterizzate mediante le caratteristiche proprie di ciascuna tecnologia di generazione (ivi inclusa anche l'efficienza totale di impianto e il combustibile prevalente), la potenza massima, i tassi di indisponibilità (parziale o totale) e manutenzione;
 - per le unità di generazione non programmabili sono definiti diversi profili di generazione sulla base dei valori di capacità installata attesi per ciascun anno e dei valori di producibilità registrati in un periodo storico statisticamente significativo ed eventualmente correlati ai dati meteo.

Articolo 22

Determinazione delle curve di domanda della capacità


- 22.1 Per ciascuna Area geografica, Terna costruisce le curve di domanda di capacità come interpolazione lineare di quattro punti A, B, C e D (Figura 1). In corrispondenza di ciascun punto B, C, e D della curva di domanda, sono identificati i valori di CDP necessaria, in ciascuna Area, per rispettare un predefinito valore di Loss of Load Expectation², definito dal Ministero dello Sviluppo Economico. Le valutazioni di adeguatezza sono condotte secondo quanto previsto all'Articolo 21.
- 22.2 L'ascissa del punto A corrisponde ad una capacità pari a zero. L'ordinata del punto A indica il massimo valore del Premio riconoscibile alla capacità contrattualizzata.

² LOLE: n. ore distacco del carico/anno

	Disciplina del sistema di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica 18/06/2019	Piena Attuazione
		Pagina: 35 di 79

22.3 L'ascissa del punto B è pari alla CDP che, in ciascuna Area, consente di avere un LOLE pari a un numero di ore X maggiore di quello associato al punto C, di cui al successivo comma 22.4. Nel definire l'ascissa del punto B, si considera il vincolo che lo scostamento tra la capacità target (ascissa del punto C) e la capacità individuata in corrispondenza del LOLE pari a X ore, sia non inferiore a un quantitativo di capacità definito in funzione della perdita di uno o più gruppi di generazione (parametro Z).

22.4 L'ascissa del punto C indica il valore di CDP necessario per ottenere un livello di adeguatezza standard obiettivo pari ad un LOLE di Y ore e rappresenta il target di capacità. L'ordinata del punto C rappresenta il Premio associato al target di capacità e corrisponde a un livello intermedio tra il Premio definito dall'Autorità associato al punto A e quello associato al punto D.



Z è definito in funzione della perdita di uno o più gruppi di generazione

Figura 1: Curva di domanda per Area funzione di specifici valori di LOLE

22.5 L'ascissa del punto D è pari alla capacità che consente di avere un LOLE pari a zero. L'ordinata del punto D rappresenta il Premio associato a tale punto ed è posto pari a zero.

	Disciplina del sistema di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica 18/06/2019	Piena Attuazione
		Pagina: 36 di 79

CAPO IV ASTA MADRE

Articolo 23 Oggetto e caratteristiche dell'Asta Madre

- 23.1 Terna organizza un'Asta Madre avente ad oggetto un prodotto con le seguenti caratteristiche:
- a. Orizzonte di pianificazione pari a 4 anni;
 - b. Periodo di consegna pari a 1 anno;
 - c. Area di consegna: le Aree valide per il periodo di consegna.
- 23.2 L'Asta Madre si configura come un'asta discendente multisessione in cui vengono negoziati contemporaneamente prodotti con diverse Aree di consegna.
- 23.3 Il massimo numero di sessioni effettive è pari a 27.
- 23.4 Il numero massimo di sessioni di cui al comma precedente include:
- a. un massimo di 26 sessioni in cui possono essere selezionate solo le offerte relative alle Tipologie di CDP diverse da quelle afferenti Unità di Produzione Nuove non autorizzate ed in Ripotenziamento non autorizzate;
 - b. una eventuale sessione aggiuntiva in cui possono essere selezionate solo offerte relative alle Tipologie di CDP afferenti Unità di Produzione Nuove non autorizzate ed Unità in Ripotenziamento non autorizzate.

Articolo 24 Presentazione delle Offerte

- 24.1 Il Partecipante inserisce le proprie Offerte di Vendita nell'apposito Portale, per ciascuna Area e per ciascuna Tipologia di CDP qualificata.
- 24.2 Nella prima sessione, la quantità complessivamente offerta deve essere non superiore, per ciascuna Tipologia di CDP, al corrispondente valore di CDP qualificata.

	Disciplina del sistema di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica 18/06/2019	Piena Attuazione
		Pagina: 37 di 79

24.3 In ogni sessione, per ciascuna Area e Tipologia di CDP, il Partecipante può presentare, un numero massimo di offerte di vendita pari a:

$$\min \left[3 + \max\left(0; \frac{CDPt - 200}{200}\right); y \right]$$

Dove:

- a. $\frac{CDPt-200}{200}$ è arrotondato a zero cifre decimali con criterio commerciale;
 - b. CDPt è la somma della CDP afferente le risorse appartenenti alla Tipologia di CDP in esame;
 - c. y è il numero di UP qualificate nella titolarità del Partecipante, per l'Area e la Tipologia di CDP considerate.
- 24.4 Per le Tipologie di CDP afferenti Unità di produzione Nuove non autorizzate ed Unità in Ripotenziamento non autorizzate, il Partecipante può presentare, offerte di vendita come definito al precedente comma 24.3, solo nella prima sessione; pertanto nell'eventuale sessione aggiuntiva di cui all'Articolo 23.4b non è prevista né la modifica delle Offerte di Vendita presentate nella prima sessione né la presentazione di ulteriori Offerte di Vendita.
- 24.5 In ogni sessione i Premi offerti relativi a CDP diversa da quella afferente UCMC, devono essere non superiori ai rispettivi Bid Cap.
- 24.6 In ogni sessione i premi offerti relativi alla CDP di UCMC devono essere non superiori al prodotto tra il Bid Cap per la Capacità di UCMC ed il Fattore di Extra-derating;
- 24.7 In ogni sessione successiva alla prima il Partecipante deve presentare, per ciascuna Area e per ciascuna Tipologia di CDP ad eccezione delle Tipologie di CDP afferenti Unità di Produzione Nuove non autorizzate ed Unità in Ripotenziamento non autorizzate, offerte per una quantità pari a quella offerta nella prima sessione.
- 24.8 In ogni sessione successiva alla prima, per ciascuna Area e per la sola CDP non afferente ad Unità di Produzione Nuove non autorizzate ed Unità in Ripotenziamento non autorizzate, il Partecipante può, in alternativa:
- a. ridurre, rispetto alla sessione precedente, i premi offerti di un quantitativo pari o superiore al 4% del Premio offerto nella prima sessione;

	Disciplina del sistema di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica 18/06/2019	Piena Attuazione
		Pagina: 38 di 79

- b. ridurre, rispetto alla sessione precedente, i Premi offerti di un quantitativo inferiore al 4% del Premio offerto nella prima sessione. In tal caso, a partire dalla sessione successiva, tale offerta non può essere ulteriormente modificata;

24.9 Al fine di verificare le condizioni di cui al comma 24.8 Terna:

- a. ordina ogni MW offerto nella sessione precedente, in ordine crescente di Premio;
- b. ordina ogni MW offerto nella sessione in corso, in ordine crescente di Premio;
- c. sono escluse da tale ordinamento, le offerte i cui Premi, in una sessione precedente, sono già stati ridotti di un quantitativo inferiore al 4% del Premio offerto nella prima sessione.

24.10 Qualora il Partecipante presenti una o più offerte non conformi ai criteri di cui ai commi precedenti, Terna utilizza le ultime offerte validamente presentate.

24.11 Per ogni sessione, è previsto un periodo di 10 minuti per l'inserimento delle offerte, cui segue un periodo di 5 minuti in cui ciascun Partecipante può visualizzare le proprie offerte e segnalare, esclusivamente tramite la specifica funzionalità del Portale, eventuali errori materiali. Qualora non pervenga alcuna segnalazione nei tempi previsti, le offerte presentate si intendono irrevocabili e non possono essere oggetto di successive contestazioni. Terna, salvo contestazioni, provvede nei 5 minuti successivi a rendere disponibili le informazioni previste nel successivo Articolo 28.

Articolo 25 Curva di Domanda

25.1 Per ciascuna asta madre e ciascuna Area, la curva di domanda è quella pubblicata da Terna secondo quanto previsto all'Articolo 13.3.

Articolo 26 Curva di Offerta

26.1 In ciascuna sessione dell'asta madre, ad eccezione dell'eventuale sessione aggiuntiva di cui all'Articolo 23.4b, e per ciascuna Area, la curva di offerta di CDP è costituita dall'insieme ordinato per Premio non decrescente:

	Disciplina del sistema di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica 18/06/2019	Piena Attuazione
		Pagina: 39 di 79

- a. delle Offerte di Vendita validamente presentate dai Partecipanti titolari di Unità di Produzione diverse dalle Unità di produzione Nuove non autorizzate ed Unità in Ripotenziamento non autorizzate, o Titolari di Risorse Estere;
- b. delle Offerte di Vendita validamente presentate dai Partecipanti titolari di UCMC, dove le quantità sono moltiplicate per il Fattore di Extra-derating e valorizzate a un Premio pari al Premio offerto diviso per il Fattore di Extra-derating;
- c. delle Offerte di Vendita inserite da Terna con Premio pari a 0 (zero) €/MW-anno e corrispondenti alla CDP esistente qualificata di Unità di Produzione per la quale non sono state presentate Offerte di Vendita, al netto della quota di CDP afferente ad Unità di Produzione Indisponibili;
- d. delle Offerte di Vendita inserite da Terna con Premio pari a 0 (zero) €/MW-anno e corrispondenti al maggior valore tra zero e la differenza tra il limite di transito in import considerato nella procedura per ciascuna Area Virtuale estera e la CDP Estera validamente offerta con riferimento alla medesima Area Virtuale estera;
- e. delle Offerte di Vendita inserite da Terna con Premio pari a 0 (zero) €/MW-anno e corrispondenti alla CDP nuova impegnata di Unità di Produzione, per cui il periodo di validità del contratto stipulato in esito a una precedente Procedura Concorsuale include il periodo di consegna negoziato nella procedura;
- f. delle Offerte di Vendita inserite da Terna con Premio pari a 0 (zero) €/MW-anno e corrispondenti alla CDP non qualificata diminuita della quota di CDP non qualificata afferente ad Unità di Produzione in Dismissione e Unità di Produzione Indisponibili.

26.2 Nell'eventuale sessione aggiuntiva di cui all'Articolo 23.4b, per ciascuna Area, la curva di offerta di CDP è costituita dall'insieme ordinato per Premio non decrescente:

- a. delle Offerte di Vendita validamente presentate dai Partecipanti con riferimento ad Unità di Produzione Nuove non autorizzate e ad Unità in Ripotenziamento non autorizzate e
- b. delle Offerte di vendita inserite da Terna con Premio pari a 0 (zero) €/MW-anno corrispondente alla CDP già impegnata nella sessione precedente e alla CDP di cui ai commi 26.1 lettere c, d, e, f.

	Disciplina del sistema di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica 18/06/2019	Piena Attuazione
		Pagina: 40 di 79

Articolo 27

Algoritmo di selezione e valorizzazione delle offerte

- 27.1 In ogni sessione ad eccezione dell'eventuale sessione aggiuntiva di cui all'Articolo 23.4b, Terna seleziona le offerte in modo tale che sia massimizzato il valore netto delle transazioni sull'intero sistema, compatibilmente con il rispetto dei limiti di transito fra le Aree, valorizzando:
- a. le offerte di vendita di CDP nuova di Unità di Produzione, ad un Premio pari al minor valore tra il Cap per la Capacità Nuova e il Premio marginale;
 - b. le offerte di vendita di CDP esistente di Unità di Produzione ad un Premio pari al minor valore tra il Premio marginale e il Cap per la Capacità Esistente;
 - c. le offerte di vendita di CDP di UCMC, ad un Premio pari al prodotto tra il Fattore di Extra-derating ed il minor valore tra il Cap per la Capacità di UCMC ed il Premio marginale;
 - d. le Offerte di Vendita di CDP Estera ad un Premio pari al minor valore tra il Premio marginale e il Cap per la CDP Estera;
 - e. le offerte di vendita diverse da quelle di cui alle precedenti lettere ad un Premio pari a 0 (zero) €/MW-anno.
- 27.2 Con riferimento a tutte le sessioni ad eccezione dell'eventuale sessione aggiuntiva di cui all'Articolo 23.4b, qualora in tutte le Aree il quantitativo di CDP accettato in vendita per ciascun Partecipante e il Premio marginale siano uguali a quelli della sessione precedente Terna non effettua una nuova sessione e gli esiti sono da considerarsi definitivi.
- 27.3 Nel caso previsto al precedente comma 27.2 e in ogni caso alla sessione numero 26, la procedura si conclude, salvo quanto previsto al successivo Articolo 27.6, con l'accettazione delle offerte selezionate e l'assegnazione di un Premio pari:
- a. per le offerte di vendita di CDP di UCMC, a 0 (zero) €/MW-anno;
 - b. per le offerte di vendita di CDP nuova di Unità di Produzione, al minor valore tra il Premio marginale e il Cap per la Capacità Nuova;

	Disciplina del sistema di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica 18/06/2019	Piena Attuazione
		Pagina: 41 di 79

- c. per le offerte di vendita di CDP esistente di Unità di Produzione, al minor valore tra il Premio marginale e il Cap per la Capacità Esistente;
- d. per le Offerte di Vendita di CDP Estera, al minor valore tra il Premio marginale e il Cap per la CDP Estera.

In caso di mancato incrocio delle curve di domanda e offerta il Premio marginale è dato dall'ordinata della curva di domanda corrispondente al livello di CDP accettata in acquisto.

27.4 Nel caso in cui, in corrispondenza del Premio marginale, la somma delle quantità offerte in vendita sia superiore alla somma delle quantità accettate in vendita, Terna procede nel seguente ordine a:

- a. accettare le Offerte di Vendita relative a CDP flessibile offerta a Premio marginale ordinate in base a valori crescenti degli Indici di Emissione di Portafoglio, fino a concorrenza del quantitativo massimo da assegnare, fermo restando che, se l'ultima offerta accettata è relativa a CDP nuova, l'offerta deve essere accettata integralmente. Nel caso in cui per l'ultimo quantitativo residuo da assegnare alla CDP flessibile sono presenti più offerte aventi lo stesso Indice di Emissione di Portafoglio, Terna procede a:
 - I. ripartire pro-quota il quantitativo da assegnare tra CDP flessibile esistente e nuova aventi lo stesso Indice di Emissione di Portafoglio;
 - II. accettare pro-quota le offerte di vendita relativa a CDP flessibile esistente aventi lo stesso Indice di Emissione di Portafoglio fino a concorrenza del quantitativo massimo da assegnare alla CDP esistente in base a quanto determinato al precedente punto I;
 - III. accettare per sorteggio le offerte di vendita relativa a CDP flessibile nuova aventi lo stesso Indice di Emissione di Portafoglio fino a concorrenza del quantitativo massimo da assegnare alla CDP nuova in base a quanto determinato al precedente punto I;
- b. per l'eventuale quantitativo residuo di CDP da assegnare, accettare le Offerte di Vendita relative a CDP non flessibile offerte a Premio marginale ordinate in base a valori crescenti degli Indici di Emissione di Portafoglio, fino a concorrenza del quantitativo massimo da assegnare, fermo restando che, se l'ultima offerta accettata è relativa a CDP nuova, l'offerta deve essere accettata integralmente. Nel caso in

	Disciplina del sistema di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica 18/06/2019	Piena Attuazione
		Pagina: 42 di 79

cui per l'ultimo quantitativo residuo da assegnare alla CDP non flessibile sono presenti più offerte aventi lo stesso Indice di Emissione di Portafoglio, Terna procede a:

- I. ripartire pro-quota il quantitativo da assegnare tra CDP non flessibile esistente e nuova aventi lo stesso Indice di Emissione di Portafoglio;
- II. accettare pro-quota le offerte di vendita relative a CDP non flessibile esistente aventi stesso Indice di Emissione di Portafoglio fino a concorrenza del quantitativo massimo da assegnare alla CDP esistente in base a quanto determinato al punto I;
- III. accettare per sorteggio le offerte di vendita relative a CDP non flessibile nuova aventi stesso Indice di Emissione di Portafoglio fino a concorrenza del quantitativo massimo da assegnare alla CDP nuova in base a quanto determinato al punto I.

Resta inteso che in ogni caso l'assegnazione è effettuata per un valore di MW intero.

27.5 Ai fini dell'algoritmo di cui al presente Articolo i transiti di capacità devono essere pari o inferiori ai limiti di transito tra le Aree di cui all'Articolo 20.3.

27.6 Nel caso previsto al precedente comma 27.2 e in ogni caso alla sessione numero 26, se, almeno in un'Area, la quantità complessivamente accettata incluso l'import netto di CDP dalle Aree limitrofe è inferiore alla quantità corrispondente all'ascissa del punto B della curva di domanda di cui all'Articolo 25, Terna effettua una sessione aggiuntiva in cui possono essere selezionate solo offerte relative alle Tipologie di CDP afferenti Unità di Produzione Nuove non autorizzate ed Unità in Ripotenziamento non autorizzate;

27.7 Nella sessione aggiuntiva di cui al comma 27.6, Terna seleziona le offerte in modo tale che sia massimizzato il valore netto delle transazioni sull'intero sistema, compatibilmente con il rispetto dei limiti di transito fra le Aree e di un approvvigionamento di CDP nuova afferente Unità di Produzione Nuove non autorizzate ed Unità in Ripotenziamento non autorizzate che non sia superiore a quanto necessario per approvvigionare, in esito alla Procedura, una quantità di CDP corrispondente al punto B della curva di domanda di cui all'Articolo 25 in ogni Area.

	Disciplina del sistema di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica 18/06/2019	Piena Attuazione
		Pagina: 43 di 79

27.8 Le offerte di vendita di CDP nuova afferente Unità di Produzione Nuove non autorizzate ed in Ripotenziamento non autorizzate selezionate ai sensi del comma 27.7 sono valorizzate ad un Premio pari al minor valore tra il Premio marginale in esito alla sessione aggiuntiva e il Cap per la Capacità Nuova;

27.9 L'eventuale sessione aggiuntiva di cui al comma 27.6 non modifica la selezione e valorizzazione delle Offerte di Vendita selezionate in accordo al comma 27.1.

27.10 Nel caso in cui, nella sessione aggiuntiva di cui all'Articolo 23.4b, in corrispondenza dell'ultimo gradino di offerta che consente di approvvigionare complessivamente un quantitativo di CDP pari a quella corrispondente al punto B della curva di domanda di cui all'Articolo 25, la somma delle quantità offerte in vendita sia superiore alla somma delle quantità accettate in vendita, Terna procede nel seguente ordine a:

- a. accettare le Offerte di Vendita relative a CDP flessibile offerta al premio pari a quello dell'ultimo gradino di offerta ordinate in base a valori crescenti degli Indici di Emissione di Portafoglio, fino a concorrenza del quantitativo massimo da assegnare, fermo restando che l'ultima offerta accettata deve essere accettata integralmente. Nel caso in cui per l'ultimo quantitativo residuo da assegnare alla CDP flessibile sono presenti più offerte aventi lo stesso Indice di Emissione di Portafoglio, Terna procede ad accettare per sorteggio le offerte di vendita relativa a CDP flessibile aventi lo stesso Indice di Emissione di Portafoglio fino a concorrenza del quantitativo massimo da assegnare;
- b. per l'eventuale quantitativo residuo di CDP da assegnare, accettare le Offerte di Vendita relative a CDP non flessibile offerta al premio pari a quello dell'ultimo gradino di offerta, ordinate in base a valori crescenti degli Indici di Emissione di Portafoglio, fino a concorrenza del quantitativo massimo da assegnare, fermo restando che l'ultima offerta deve essere accettata integralmente. Nel caso in cui per l'ultimo quantitativo residuo da assegnare alla CDP non flessibile sono presenti più offerte aventi lo stesso Indice di Emissione di Portafoglio, Terna procede ad accettare per sorteggio le offerte di vendita relativa a CDP flessibile aventi lo stesso Indice di Emissione di Portafoglio fino a concorrenza del quantitativo massimo da assegnare.

Resta inteso che in ogni caso l'assegnazione è effettuata per un valore di MW intero.

	Disciplina del sistema di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica 18/06/2019	Piena Attuazione
		Pagina: 44 di 79

Articolo 28

Comunicazioni in esito alla procedura.

- 28.1 Al termine di ciascuna sessione Terna rende disponibili, sul Portale per ciascuna Area, le quantità complessivamente accettate, i relativi Premi di valorizzazione e i transiti tra le Aree.
- 28.2 Entro lo stesso termine Terna comunica a ciascun Partecipante, sul Portale, le relative quantità accettate e i relativi premi di valorizzazione.
- 28.3 Successivamente alla pubblicazione degli esiti della procedura concorsuale di cui al comma 28.1 relativa all'ultima sessione con cui si conclude la procedura concorsuale stessa, Terna rende disponibili, sul proprio sito e per ciascuna Area, le quantità complessivamente accettate, i relativi Premi di valorizzazione e i transiti tra le Aree.
- 28.4 Entro 30 giorni dal termine di ciascuna procedura concorsuale Terna invia al Ministero dello Sviluppo Economico e all'Autorità un rendiconto degli esiti della procedura di cui all'Allegato 8 come previsto all'Articolo 11.3 della Delibera.

CAPO V

ASTA DI AGGIUSTAMENTO

Articolo 29

Oggetto dell'Asta di Aggiustamento

- 29.1 Terna organizza un'Asta di Aggiustamento avente ad oggetto un prodotto con le seguenti caratteristiche:
- a. Orizzonte di pianificazione non superiore a 3 anni;
 - b. Periodo di consegna pari a 1 anno, non ancora iniziato e non più negoziabile mediante asta madre.
 - c. Area di consegna: le Aree valide per il periodo di consegna;
- 29.2 L'Asta di Aggiustamento si configura come un'asta discendente multisessione.
- 29.3 Il massimo numero di sessioni effettive è pari a 26.

	Disciplina del sistema di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica 18/06/2019	Piena Attuazione
		Pagina: 45 di 79

29.4 Al termine dell'ultima Asta di Aggiustamento che negozia un anno di consegna, i prodotti annuali sono suddivisi in equivalenti prodotti mensili.

29.5 Nelle Aste di Aggiustamento non possono essere qualificate Unità di Produzione Nuove o in Ripotenziamento che non hanno concluso l'iter autorizzativo e pertanto le Tipologie di CDP di cui all'Articolo 2.1yy, qualificate all'asta di aggiustamento non includono le Tipologie di CDP afferenti Unità di Produzione Nuove non autorizzate o Unità in Ripotenziamento non autorizzate.

Articolo 30 Presentazione delle Offerte

30.1 Le Offerte di Vendita, per ciascuna Area, devono essere presentate secondo le modalità descritte all'Articolo 24.

30.2 In ogni sessione il numero di Offerte di Acquisto è non superiore al numero massimo di Offerte di Vendita di cui all'Articolo 24.

30.3 In ogni sessione il Partecipante può presentare, per ciascuna Area, Offerte di Acquisto per una quantità non superiore, per ciascuna Tipologia di CDP qualificata, alla somma delle capacità impegnate per il medesimo periodo di consegna in esito alle precedenti Fasi del Mercato Della Capacità.

30.4 In ogni sessione successiva alla prima il Partecipante deve formulare Offerte di Acquisto per una quantità totale pari a quella della prima sessione ed in modo tale che il Premio indicato in corrispondenza di ogni valore unitario di capacità sia pari o superiore a quello della sessione precedente.

30.5 Al fine di verificare le condizioni di cui al comma 30.4 Terna:

- a. ordina ogni MW offerto nella sessione precedente, in ordine decrescente di Premio;
- b. ordina ogni MW offerto nella sessione in corso, in ordine decrescente di Premio;

30.6 Qualora il Partecipante presenti una o più offerte non conformi ai criteri di cui ai commi precedenti, Terna utilizza le ultime offerte validamente presentate.

30.7 Il Partecipante inserisce le proprie Offerte nell'apposito Portale, per ciascuna Area e per ciascuna Tipologia di CDP qualificata.

	Disciplina del sistema di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica 18/06/2019	Piena Attuazione
		Pagina: 46 di 79

30.8 Per ogni sessione, è previsto un periodo di 10 minuti per l'inserimento delle offerte, cui segue un periodo di 5 minuti in cui ciascun Partecipante può visualizzare le proprie offerte e segnalare, esclusivamente tramite la specifica funzionalità del Portale, eventuali errori materiali. Qualora non pervenga alcuna segnalazione nei tempi previsti, le offerte presentate si intendono irrevocabili e non possono essere oggetto di successive contestazioni. Terna, salvo contestazioni, provvede nei 5 minuti successivi a rendere disponibili le informazioni previste nel successivo Articolo 34.

Articolo 31 Curva di Domanda

31.1 In ciascuna sessione dell'asta di aggiustamento e per ciascuna Area, la curva di domanda di CDP è costituita dall'insieme ordinato per Premio decrescente:

- a. delle Offerte di Acquisto di Terna ottenute dalla curva di domanda relativa all'anno di consegna oggetto dell'Asta;
- b. Offerte di Acquisto validamente presentate dai Partecipanti titolari di UCMC, dove le quantità sono moltiplicate per il Fattore di Extra-derating e valorizzate a un Premio pari al Premio offerto diviso il Fattore di Extra-derating;
- c. Offerte di Acquisto validamente presentate dai Partecipanti diverse da quelle di cui al precedente comma 31.1b.

31.2 Per ciascun anno di consegna, Terna decurta la Capacità Riservata dalle Offerte di Acquisto di cui al precedente comma 31.1a, in tutte le aste di aggiustamento ad eccezione dell'ultima.

Articolo 32 Curva di Offerta

32.1 In ogni sessione dell'Asta di Aggiustamento e per ciascuna Area la curva di offerta di CDP è costituita dall'insieme ordinato per Premio crescente:

- a. delle Offerte di Vendita validamente presentate dai Partecipanti titolari di Unità di Produzione o Titolari di Risorse Estere;

	Disciplina del sistema di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica 18/06/2019	Piena Attuazione
		Pagina: 47 di 79

- b. delle Offerte di Vendita validamente presentate dai Partecipanti titolari di UCMC, dove le quantità sono moltiplicate per il Fattore di Extra-derating e valorizzate a un Premio pari al Premio offerto diviso il Fattore di Extra-derating;
- c. delle Offerte di Vendita inserite da Terna con Premio pari a 0 (zero) €/MW-anno corrispondente alla CDP già impegnata con riferimento al periodo di consegna;
- d. delle Offerte di Vendita inserite da Terna con Premio pari a 0 (zero) €/MW-anno corrispondente alla CDP esistente qualificata di Unità di Produzione per la quale non sono presentate Offerte di Vendita, al netto della quota di CDP afferente ad Unità di Produzione Indisponibili;
- e. delle Offerte di Vendita inserite da Terna con Premio pari a 0 (zero) €/MW-anno corrispondenti al maggior valore tra zero e la differenza tra il limite di transito in import considerato nella procedura in esame per ciascuna Area Virtuale estera e la CDP Estera validamente offerta;
- f. delle Offerte di Vendita inserite da Terna con Premio pari a 0 (zero) €/MW-anno corrispondenti alla CDP non qualificata assimilata ad una Offerta Di Vendita con Premio pari a 0 (zero) €/MW-anno, diminuita della quota di CDP non qualificata afferente ad Unità di Produzione in Dismissione e Unità di Produzione Indisponibili.

Articolo 33

Algoritmo di selezione e valorizzazione delle offerte

- 33.1 In ogni sessione Terna seleziona le Offerte in modo tale che sia massimizzato il valore netto delle transazioni sull'intero sistema, compatibilmente con il rispetto dei limiti di transito fra le Aree, valorizzando:
- a. le Offerte di Acquisto al Premio marginale
 - b. le Offerte di Vendita di CDP nuova di Unità di Produzione, ad un Premio pari al minor valore tra il Cap per la Capacità Nuova e il Premio marginale;
 - c. le Offerte di Vendita di CDP esistente di Unità di Produzione ad un Premio pari al minor valore tra il Premio marginale e il Cap per la Capacità Esistente;

	Disciplina del sistema di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica 18/06/2019	Piena Attuazione
		Pagina: 48 di 79

- d. le Offerte di Vendita di CDP di UCMC, ad un Premio pari al prodotto tra il Fattore di Extra-derating ed il minor valore tra il Cap per la Capacità di UCMC ed il Premio marginale;
- e. le Offerte di Vendita di CDP Estera ad un Premio pari al minor valore tra il Premio marginale e il Cap per la CDP Estera;
- f. le Offerte di Vendita diverse da quelle di cui alle precedenti lettere ad un Premio pari a 0 (zero) €/MW-anno;

33.2 Qualora in tutte le Aree il quantitativo di CDP accettato in vendita per ciascun Partecipante e il Premio marginale siano uguali a quelli della sessione precedente Terna non effettua una nuova sessione e gli esiti sono da considerarsi definitivi.

33.3 Nel caso previsto al precedente comma 33.2 e in ogni caso nella sessione numero 26, la procedura si conclude con l'accettazione delle offerte selezionate e l'assegnazione di un Premio pari:

- a. per le Offerte di Acquisto al Premio marginale;
- b. per le Offerte di Vendita di CDP di UCMC, a 0 (zero) €/MW-anno;
- c. per le Offerte di Vendita di CDP nuova di Unità di Produzione, al minor valore tra il Premio marginale e il Cap per la Capacità Nuova;
- d. per le Offerte di Vendita di CDP esistente di Unità di Produzione, al minor valore tra il Premio marginale e il Cap per la Capacità Esistente;
- e. per le Offerte Di Vendita di CDP Estera, al minor valore tra il Premio marginale e il Cap per la CDP Estera.

In caso di mancato incrocio delle curve di domanda e offerta il Premio marginale è dato dall'ordinata della curva di domanda corrispondente al livello di CDP accettata in acquisto.

33.4 I transiti di capacità validi ai fini dell'asta di aggiustamento sono pari o inferiori ai limiti di transito tra le Aree di cui all'Articolo 20.3.

33.5 Nel caso in cui, in corrispondenza del Premio marginale, la somma delle quantità offerte in vendita sia superiore alla somma delle quantità accettate in vendita, Terna procede come descritto all'Articolo 27.4.

	Disciplina del sistema di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica 18/06/2019	Piena Attuazione
		Pagina: 49 di 79

33.6 L'accettazione di offerte presentate in vendita con riferimento a CDP di UCMC avviene nei limiti della somma delle offerte di Terna presentate in acquisto e delle offerte presentate in acquisto relative a CDP di UCMC.

33.7 L'accettazione di offerte presentate in vendita con riferimento a CDP nuova per cui è stata espressa la volontà di stipulare un contratto della durata di 15 anni avviene nei limiti delle offerte di Terna presentate in acquisto.

Articolo 34

Comunicazioni in esito alla procedura

34.1 Al termine di ciascuna sessione Terna rende disponibili, sul Portale per ciascuna Area, le quantità complessivamente accettate, i relativi Premi di valorizzazione e i transiti tra le Aree;

34.2 Entro lo stesso termine Terna comunica a ciascun Partecipante, sul Portale, le relative quantità accettate e i relativi premi di valorizzazione.

34.3 Successivamente alla pubblicazione degli esiti della Procedura Concorsuale di cui al comma 34.1, Terna rende disponibili, sul proprio sito e per ciascuna Area, le quantità complessivamente accettate, i relativi Premi di valorizzazione e i transiti tra le Aree.

34.4 Entro 30 giorni dal termine di ciascuna procedura concorsuale Terna invia al Ministero dello Sviluppo Economico e all'Autorità un rendiconto degli esiti della procedura di cui all'Allegato 8 come previsto all'Articolo 11.3 della Delibera.

CAPO VI

MERCATO SECONDARIO

Articolo 35

Oggetto e caratteristiche del mercato secondario

35.1 Terna organizza con cadenza settimanale le sessioni di negoziazione del Mercato Secondario aventi ad oggetto un prodotto con le seguenti caratteristiche:

	Disciplina del sistema di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica 18/06/2019	Piena Attuazione
		Pagina: 50 di 79

- a. Orizzonte di pianificazione inferiore a 18 mesi;
 - b. Periodo di consegna pari a 1 mese;
 - c. Periodo di negoziazione: un giorno a settimana, successivo all'ultima sessione di negoziazione del prodotto annuale che comprende il periodo di consegna;
 - d. Zona di Consegna: le zone di mercato e le Aree Virtuali Estere.
- 35.2 Al Mercato Secondario non possono essere qualificate Unità di Produzione Nuove o in Ripotenziamento che non hanno concluso l'iter autorizzativo e pertanto le Tipologie di CDP di cui all'Articolo 2.1yy, che possono essere qualificate al mercato secondario non includono le Tipologie di CDP afferenti Unità di Produzione Nuove non autorizzate o Unità in Ripotenziamento non autorizzate.

Articolo 36

Presentazione delle Offerte

- 36.1 In ogni sessione il Partecipante può inserire nell'apposito Portale per ciascuna Tipologia di CDP le Offerte di Acquisto e di Vendita per ciascun prodotto.
- 36.2 Le offerte possono essere presentate con o senza indicazione di Premio.
- 36.3 Terna ritiene valida un'Offerta di Vendita se sono rispettate le seguenti condizioni:
- a. il Premio indicato nell'offerta di CDP esistente o di CDP Estera è pari o inferiore al rispettivo CAP;
 - b. il Premio indicato nell'offerta di CDP nuova è pari o inferiore al Cap per la Capacità Nuova;
 - c. il Premio indicato nell'offerta di CDP di UCMC è pari o inferiore al Cap per la Capacità di UCMC moltiplicato per il Fattore di Extra-derating;
 - d. per ciascun periodo di consegna, la quantità complessivamente offerta in ciascuna sessione è non superiore, per ciascuna Tipologia di CDP al maggior valore tra zero e la differenza tra:
 - I. la CDP qualificata come comunicata da Terna;
 - II. la CDP impegnata in esito a ciascuna transazione della medesima sessione;

	Disciplina del sistema di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica 18/06/2019	Piena Attuazione
		Pagina: 51 di 79

36.4 Terna ritiene valide le Offerte di Acquisto se la quantità complessivamente indicata è non superiore alla Capacità Impegnata per il medesimo periodo di consegna in esito alle precedenti Fasi del mercato e alla medesima sessione.

36.5 Terna si riserva la facoltà di inserire Offerte di Acquisto in caso di condizioni critiche in termine di adeguatezza.

Articolo 37 Modalità di Negoziazione

37.1 Le negoziazioni sul Mercato Secondario si svolgono in modalità continua.

37.2 Terna organizza per ciascun periodo di consegna oggetto di negoziazione un book di negoziazione per ciascuna delle seguenti Tipologia di CDP:

- a. CDP afferente UCMC;
- b. CDP Estera e Area Virtuale estera;
- c. CDP diversa da quella di cui ai precedenti commi 37.2a e 37.2b.

37.3 In ciascun book di negoziazione le offerte valide ai sensi degli Articoli 36.3 e 36.4 sono ordinate sulla base del Premio. Le Offerte di Acquisto sono ordinate per Premio decrescente, le Offerte di Vendita per Premio crescente. A parità di Premio vale l'ordine temporale di immissione.

37.4 Durante la negoziazione continua, la conclusione delle transazioni avviene mediante abbinamento automatico di offerte valide aventi segno contrario.

37.5 L'immissione di una Offerta di Acquisto con l'indicazione di un Premio determina l'abbinamento a capienza con una o più Offerte di Vendita aventi Premio minore o uguale rispetto a quello dell'Offerta di Acquisto.

37.6 L'immissione di una Offerta di Vendita con indicazione di un Premio determina l'abbinamento a capienza con una o più Offerte Di Acquisto aventi Premio maggiore o uguale rispetto a quello dell'Offerta di Vendita.

37.7 L'immissione di una Offerta di Acquisto/Vendita senza indicazione di un Premio determina l'abbinamento a capienza della stessa a partire dalla prima offerta di segno contrario presente sul book al momento dell'immissione dell'offerta.

	Disciplina del sistema di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica 18/06/2019	Piena Attuazione
		Pagina: 52 di 79

37.8 Salvo quanto previsto al successivo comma 37.9, il Premio a cui vengono abbinate le offerte è quello dell'offerta avente priorità temporale nel rispetto dei Cap relativi alle Offerte.

37.9 Il Premio a cui vengono abbinate le Offerte di Vendita e di Acquisto afferenti UCMC è pari a 0 (zero) €/MW-anno.

37.10 Con riferimento a CDP diversa da quella afferente a UCMC e CDP Estera, le offerte di segno opposto presentate dallo stesso Partecipante sono abbinate, all'interno della stessa zona, automaticamente e non sono visibili sul book di negoziazione.

37.11 Le offerte possono essere abbinate anche tra zone di mercato nazionali differenti nel rispetto dei limiti di transito. I transiti di capacità sono pari o inferiori ai limiti di transito tra le Aree di cui all'Articolo 20.3 e tengono conto della quota parte dei transiti già occupati nelle precedenti Fasi del mercato per il periodo di consegna oggetto di negoziazione.

37.12 Le offerte non abbinate vengono cancellate al termine della sessione di mercato.

Articolo 38

Comunicazioni in esito al mercato secondario

38.1 Al termine della sessione di negoziazione, Terna rende disponibili, sul Portale, per ciascuna zona di consegna, le quantità accettate e i relativi Premi Medi Ponderati;

38.2 Entro lo stesso termine di cui al precedente comma comunica a ciascun Partecipante le quantità accettate e i relativi premi.

38.3 Successivamente alla pubblicazione degli esiti della Fase di mercato secondario di cui al comma 38.1, Terna rende disponibili, sul proprio sito e per ciascuna zona di consegna, le quantità accettate e i relativi Premi Medi Ponderati.

TITOLO IV

REGOLAZIONE DEI CONTRATTI

	Disciplina del sistema di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica 18/06/2019	Piena Attuazione
		Pagina: 53 di 79

CAPO I OBBLIGHI

Articolo 39 Obblighi degli Assegnatari

- 39.1 I soggetti in esito alla prima fase del Mercato della Capacità in cui risultino Assegnatari, sono tenuti, entro 15 giorni lavorativi dall'assegnazione, nel caso di Procedure concorsuali, o entro 5 giorni lavorativi nel caso in cui la prima assegnazione sia avvenuta nel Mercato Secondario, a:
- a. inviare a Terna il contratto di cui all'Allegato 2 debitamente sottoscritto dal legale rappresentante;
 - b. prestare a Terna la garanzia secondo le modalità di cui all' Articolo 61.
- 39.2 Per le assegnazioni successive a quella di cui al precedente comma 39.1, non sarà necessaria la sottoscrizione di un nuovo contratto.
- 39.3 Gli Assegnatari sono tenuti altresì ad adempiere agli obblighi di cui al presente Capo e al contratto di cui all'Allegato 2.

Articolo 40 Obblighi relativi a CDP afferente Unità di Produzione

- 40.1 Per ogni ora del periodo di consegna e per ciascuna zona l'Assegnatario è tenuto a offrire direttamente o indirettamente attraverso l'utente del dispacciamento o l'operatore di mercato indicati nel contratto di cui all'Allegato 2, sul MGP/MI la Capacità Impegnata in esito a tutte le Fasi del mercato nonché sul MSD, la parte di Capacità Impegnata non accettata in esito ai Mercati dell'energia.
- 40.2 In deroga a quanto previsto al precedente comma 40.1, l'Assegnatario titolare di FRNP è tenuto a offrire, nelle ore appartenenti al Picco Settimanale di ciascun giorno del periodo di consegna, una quantità complessiva pari alla Capacità Impegnata in esito a tutte le Fasi del mercato moltiplicata per il numero di ore del giorno appartenenti al Picco Settimanale.

	Disciplina del sistema di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica 18/06/2019	Piena Attuazione
		Pagina: 54 di 79

- 40.3 L'Assegnatario è esonerato dagli obblighi di cui ai precedenti commi 40.1 e 40.2 per tener conto dei vincoli di offerta definiti ai sensi del paragrafo 4.7.2 del Capitolo 4 del Codice di rete e nei periodi in cui risulta in manutenzione programmata la Capacità Impegnata, per la quota parte in manutenzione come previsto nell'Allegato 4.
- 40.4 L'Assegnatario ha la facoltà di ottemperare, parzialmente o totalmente, all'obbligo di offerta di cui ai precedenti commi 40.1 e 40.2 tramite la registrazione di programmi C.E.T. di immissione in esecuzione di vendite nette a termine registrate.
- 40.5 L'Assegnatario, con riferimento alle Unità di Produzione Nuove diverse da quelle soggette ad interventi di Rifacimento, è tenuto ad inviare a Terna, con cadenza trimestrale a partire dalla data di sottoscrizione del contratto, o, se successiva, a partire dalla data di rilascio dei titoli abilitativi alla costruzione e all'esercizio degli impianti, e agli interventi di ripotenziamento, una relazione tecnica redatta ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000 dal progettista o dal tecnico abilitato che descriva lo stato di avanzamento dei lavori della Capacità nuova Impegnata con riferimento alle date indicate nel cronoprogramma di cui all'Articolo 8.1 b I;
- 40.6 L'Assegnatario, con riferimento alle Unità di Produzione Nuove soggette ad interventi di Rifacimento ed alle Unità di Produzione da Adeguare indicate ai sensi dell'Articolo 43, è tenuto ad inviare a Terna una relazione tecnica di consuntivazione dell'intervento di Rifacimento o di adeguamento effettuato, entro 10 giorni lavorativi dalla data di entrata in esercizio o di completamento dell'intervento di adeguamento. Tale relazione tecnica, redatta ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000 dal progettista ovvero dal tecnico abilitato, deve contenere una descrizione dettagliata dell'elenco dei lavori effettuati e deve essere corredata di tavole grafiche relative allo stato dell'impianto pre-intervento e post-intervento. La relazione tecnica suddetta deve altresì essere certificata da un soggetto terzo.
- 40.7 L'Assegnatario titolare di CDP nuova di Unità di Produzione Nuove rilevanti, di Unità di Produzione in Ripotenziamento rilevanti o di Unità di Produzione da Adeguare rilevanti è tenuto a nominare, in ciascun anno di consegna, almeno il 50% della CDP nuova di cui è risultato Assegnatario, su Unità di Produzione rilevanti con CDP nuova nella sua disponibilità.

	Disciplina del sistema di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica 18/06/2019	Piena Attuazione
		Pagina: 55 di 79

- 40.8 L'Assegnatario titolare di CDP di Unità di Produzione flessibili è tenuto a comunicare, ai fini del MSD, per ogni ora del periodo di consegna e secondo le modalità previste nel Codice di Rete, dati tecnici che rispettino i Requisiti di Flessibilità.
- 40.9 Entro il 31 marzo di ciascun anno, l'Assegnatario titolare di CDP di Unità di Produzione Esistente e da Adeguare di cui all'Articolo 2.1, lettera 2.1bbb) e lettera 2.1ccc) che abbia comunicato ai sensi dell'Articolo 8, un Indice di Emissione di Unità superiore a 550 gr CO₂/kWh, deve trasmettere un report sulle emissioni di CO₂ riferito all'anno precedente per predette unità di produzione. Il report suddetto deve essere certificato da parte di un ente certificatore, accreditato presso l'Ente Italiano di Accreditamento (Accredia) secondo lo schema di accreditamento per la verifica dei gas ad effetto serra (GHG) e deve contenere le Emissioni Totali Unitarie nonché i dati elementari utilizzati ai fini del calcolo del suddetto indice.
- 40.10 Non oltre 24 mesi prima dell'inizio del periodo di consegna negoziato nell'Asta Madre in cui l'Assegnatario è risultato aggiudicatario di CDP afferente Unità di Produzione Nuove non autorizzate o Unità in Ripotenziamento non autorizzate, o, se antecedente, entro il termine previsto all'Articolo 7.3 con riferimento alla prima Asta di Aggiustamento afferente il periodo di consegna negoziato nella suddetta Asta Madre, l'Assegnatario per le Unità di Produzione Nuove non autorizzate o le Unità in Ripotenziamento non autorizzate, alle quali sono stati riferiti impegni di CDP nuova ai sensi dell'Articolo 43.1, è tenuto ad inviare a Terna:
- a. la documentazione attestante il conseguimento dei titoli abilitativi alla costruzione e all'esercizio degli impianti, agli interventi di rifacimento ed agli interventi di ripotenziamento;
 - b. un cronoprogramma contenente le informazioni di cui all'Articolo 8.
- 40.11 La tipologia di CDP delle Unità di Produzione Nuove non autorizzate o di Unità in Ripotenziamento non autorizzate per cui sono stati assolti gli obblighi di cui al precedente comma 40.10 è modificata nella corrispondente tipologia di CDP di Unità di Produzione Nuove autorizzate o Unità in Ripotenziamento autorizzate.
- 40.12 L'Assegnatario titolare di CDP nuova di Unità di Produzione Nuove non rilevanti è tenuto, in ciascun anno di consegna, almeno nell'80% delle ore in cui si registra un Prezzo MGP maggiore del Prezzo di Esercizio, ad immettere con tali unità un

	Disciplina del sistema di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica 18/06/2019	Piena Attuazione
		Pagina: 56 di 79

quantitativo di energia³ almeno pari a quella producibile considerando una potenza media di immissione nell'ora uguale al 50% della CDP afferente Unità di Produzione Nuove non rilevanti nella sua titolarità.

Articolo 41

Obblighi relativi a CDP afferente UCMC

- 41.1 Per ciascuna zona e per ogni ora del periodo di consegna appartenente al Picco Settimanale, l'Assegnatario è tenuto a offrire sul MSD, il minimo tra la Capacità Impegnata in esito a tutte le Fasi del mercato e la Baseline.
- 41.2 L'Assegnatario su richiesta di Terna è tenuto al distacco dei carichi sottesi alle UCMC come previsto nel Regolamento.

Articolo 42

Processo di nomina

- 42.1 Il processo di nomina è costituito da:
- a. Nomina post asta di cui all'Articolo 43;
 - b. Nomina annuale di cui all'Articolo 44;
 - c. Nomina mensile di cui all'Articolo 45;
 - d. Nomina on demand di cui all'Articolo 46;
 - e. Nomina di flessibilità di cui all'Articolo 47
- 42.2 Nell'ambito della nomina post asta e mensile l'Assegnatario può nominare le UP per le quali ha adempiuto agli obblighi di cui all'Articolo 8.

³ Si specifica che le verifiche sono effettuate sulle base dei dati di misura disponibili al momento del calcolo.

	Disciplina del sistema di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica 18/06/2019	Piena Attuazione
		Pagina: 57 di 79

Articolo 43 Nomina post asta

- 43.1 Entro due giorni lavorativi successivi alla Procedura Concorsuale in esito alla quale risulti selezionata CDP nuova, l'Assegnatario titolare di Unità di Produzione Nuove, Unità di Produzione in Ripotenziamento, Unità di Produzione da Adeguare deve indicare:
- a. le Unità di Produzione o, in assenza dei relativi codici, gli impianti, per cui ha adempiuto agli obblighi di cui all'Articolo 8 e a cui intende riferire la CDP nuova impegnata;
 - b. le quote parti della CDP nuova impegnata che intende attribuire a ciascuna unità o impianto.
- 43.2 Entro due giorni lavorativi successivi alla Fase del mercato in esito alla quale risulti selezionata CDP di Unità di Produzione Indisponibili, l'Assegnatario deve indicare le Unità di Produzione Indisponibili per cui ha adempiuto agli obblighi di cui all'Articolo 8 e a cui intende riferire la CDP di Unità di Produzione Indisponibili impegnata.

Articolo 44 Nomina annuale

- 44.1 Entro i cinque giorni successivi all'ultima Asta di Aggiustamento nella quale viene negoziato un determinato anno di consegna l'Assegnatario titolare di capacità localizzata sul territorio nazionale deve indicare le quote parti della Capacità Impegnata e della Capacità offerta ma non accettata in ciascuna Area, che intende attribuire alle diverse zone di mercato coincidenti, almeno in parte con la medesima Area.
- 44.2 Entro lo stesso termine di cui al precedente comma 44.1, l'Assegnatario titolare di CDP estera, deve indicare la zona di mercato italiana confinante con l'Area Virtuale Estera a cui intende riferire la CDP Estera impegnata.
- 44.3 Terna rende noto il termine per nomina annuale in caso di mancato svolgimento, per un anno di consegna, di Aste di aggiustamento.
- 44.4 Qualora l'Assegnatario non adempia all'obbligo di cui al precedente comma 44.1, Terna attribuisce la Capacità Impegnata e la Capacità offerta ma non accettata per ciascuna

	Disciplina del sistema di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica 18/06/2019	Piena Attuazione
		Pagina: 58 di 79

Area e Tipologia di CDP alle diverse zone di mercato coincidenti almeno in parte con la medesima Area, in proporzione alla CDP delle unità qualificate dal partecipante in ciascuna zona di mercato coincidente almeno in parte con la medesima Area.

- 44.5 Qualora l'Assegnatario non adempia all'obbligo di cui al precedente comma 44.2, Terna ripartisce equamente la CDP estera tra le zone italiane confinanti con l'Area Virtuale estera a cui è riferita la CDP Estera stessa.
- 44.6 Ai fini del processo di cui all'Articolo 44.1, l'Assegnatario è tenuto ad effettuare la nomina anche con riferimento alla capacità oggetto di inadempimento definitivo come definito all'Articolo 67.8 e con riferimento alla Capacità Impegnata oggetto di inadempimento finanziario di cui all'Articolo 69 fino alla riallocazione della capacità.

Articolo 45

Nomina mensile

- 45.1 Durante la prima decade del mese successivo al mese di consegna, l'Assegnatario titolare di capacità afferente Unità di Produzione deve indicare le quote parti della Capacità Impegnata in ciascuna zona che intende attribuire alle diverse unità localizzate nella medesima zona per ciascuna delle seguenti Tipologie di CDP senza specificare la condizione di unità nuova o esistente:
- a. UP non FRNP (flessibili e non flessibili);
 - b. UP FRNP rilevanti e non rilevanti.
- 45.2 Entro lo stesso termine di cui al precedente comma 45.1 l'Assegnatario titolare di capacità afferente UCMC, deve indicare le quote parti della Capacità Impegnata in ciascuna zona che intende attribuire alle diverse UCMC nella sua titolarità.
- 45.3 La nomina di cui al presente Articolo deve essere effettuata distintamente per ogni ora del mese di consegna e deve includere in via prioritaria le unità nella disponibilità dell'Assegnatario per cui risulta, con riferimento all'ora considerata, un programma post MI maggiore di zero e/o offerte accettate in vendita sul MSD. In particolare, le quantità per cui risulta un programma post MI maggiore di zero e/o offerte accettate in vendita sul MSD devono essere oggetto prioritario di nomina a capienza della Capacità Impegnata.

	Disciplina del sistema di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica 18/06/2019	Piena Attuazione
		Pagina: 59 di 79

45.4 L'Assegnatario titolare di capacità afferente Unità di Produzione è tenuto ad effettuare la nomina mensile di cui al presente Articolo anche con riferimento alla capacità oggetto di inadempimento definitivo come definito all'Articolo 67.8 e con riferimento alla Capacità Impegnata oggetto di inadempimento finanziario di cui all'Articolo 69 fino alla riallocazione della suddetta capacità di inadempimento. Si precisa che la nomina su tali quantità non rileva ai fini della verifica degli obblighi di cui agli Articoli 40.1 e 40.2.

Articolo 46 Nomina on demand

- 46.1 In caso di variazione delle Aree per un anno di consegna già oggetto di negoziazione, Terna ne dà immediata comunicazione agli Assegnatari.
- 46.2 Entro quindici giorni successivi alla comunicazione di cui al precedente comma 46.1 l'Assegnatario deve indicare le quote parti della Capacità Impegnata che intende attribuire alle nuove Aree di mercato che coincidono, almeno in parte, con le Aree nelle quali risultava titolare di obblighi di capacità.
- 46.3 Qualora l'Assegnatario non adempia all'obbligo di cui al comma 46.2 con riferimento alla CDP Estera, Terna ripartisce equamente la CDP Estera tra le nuove Aree Virtuali estere che includono, almeno in parte, le Aree Virtuali estere nelle quali l'Assegnatario è titolare di obblighi di capacità riferita a CDP estera.

Articolo 47 Nomina di flessibilità

- 47.1 Durante la prima decade del mese successivo al mese di consegna, l'Assegnatario titolare di capacità afferente Unità di Produzione flessibili deve indicare le quote parti della Capacità Impegnata flessibile in ciascuna zona che intende attribuire alle diverse unità localizzate nella medesima zona, ai fini della verifica dei requisiti di flessibilità di cui all'Articolo 40.8. Tale indicazione è unica per l'intero mese di consegna.

	Disciplina del sistema di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica 18/06/2019	Piena Attuazione
		Pagina: 60 di 79

Articolo 48 Verifica degli obblighi

- 48.1 Ai fini della verifica degli obblighi di cui all'Articolo 40.1 e del pagamento del corrispettivo variabile di cui all' Articolo 51, Terna considera la Capacità Impegnata presentata in vendita sul MSD tenendo conto dei seguenti vincoli:
- a. per le unità idroelettriche (diverse da idroelettrico fluente), limitatamente a 1/12 (un dodicesimo) della massima energia producibile giornaliera;
 - b. per le unità idroelettriche di produzione e pompaggio, limitatamente a 1/4 (un quarto) della massima energia producibile giornaliera;
 - c. per le unità termoelettriche risultanti non in servizio in esito al mercato dell'energia, solo se il tempo di avviamento dell'unità è inferiore a dieci (10) ore.
- 48.2 Ai fini della verifica degli obblighi di cui all'Articolo 40.1 e 40.2 e del pagamento del corrispettivo variabile di cui all' Articolo 51, con riferimento alle unità di produzione che ricevono Incentivi erogati dal GSE solo su una quota parte della Potenza Massima Erogabile, Terna considera la Capacità Impegnata presentata in vendita sul MGP/MI o MSD limitatamente alla quantità offerta in eccesso rispetto alla potenza incentivata.
- 48.3 Ai fini della verifica degli obblighi di cui all'Articolo 40.1 e 40.2, e del pagamento del corrispettivo variabile di cui all' Articolo 51:
- a. con riferimento alle Unità di Produzione Essenziali appartenenti ad un raggruppamento minimo di impianti essenziale che il Partecipante ha indicato ai sensi dell'Articolo 8.1aXIII Terna considera la Capacità Impegnata presentata in vendita sul MSD limitatamente alla quantità offerta in eccesso rispetto alla quota parte di potenza con cui il Partecipante ha dichiarato di soddisfare gli obblighi di essenzialità;
 - b. Con riferimento alle Unità di produzione singolarmente essenziali assoggettate al regime di essenzialità di cui all'articolo 65 bis della deliberazione 111/06, Terna considera la Capacità Impegnata presentata in vendita sul MSD limitatamente alla quantità offerta in eccesso rispetto alla potenza minima di impegno a salire determinata dall'Autorità ai sensi dell'articolo 65bis.3 della deliberazione 111/06.

	Disciplina del sistema di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica 18/06/2019	Piena Attuazione
		Pagina: 61 di 79

- 48.4 Terna si riserva di verificare, anche tramite ispezioni, la veridicità delle informazioni fornite dall'Assegnatario nonché lo stato di avanzamento dei lavori di realizzazione della capacità produttiva nuova.
- 48.5 Terna, entro la seconda decade del mese successivo a quello di consegna, effettua le verifiche relative all'inadempimento degli obblighi di offerta, sulla base dei dati relativi alle offerte presentate ed accettate in esito ai Mercati dell'energia e a quelle valide presentate sul MSD, come disponibili alla data della verifica.
- 48.6 Terna segnala all'Autorità ogni inadempimento da parte dell'Assegnatario che comporti la risoluzione totale o parziale del contratto.

CAPO II REGOLAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE

Articolo 49 Corrispettivi

- 49.1 Per ciascun mese di consegna Terna determina per ciascun Assegnatario con capacità impegnata diversa da quella afferente UCMC il corrispettivo fisso di cui all'Articolo 50 e il corrispettivo variabile di cui agli Articoli 51 e Articolo 52.
- 49.2 In esito a ciascuna Asta di Aggiustamento Terna determina per ciascun Assegnatario con Capacità Impegnata afferente UCMC il corrispettivo di riallocazione di cui all'Articolo 53.

Articolo 50 Corrispettivo fisso

- 50.1 Il corrispettivo fisso che l'Assegnatario ha diritto a ricevere se positivo o altrimenti l'obbligo di versare, è pari a:

$$CF = \sum_{i=1}^N (P_i/12 * Q_i)$$

Dove

	Disciplina del sistema di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica 18/06/2019	Piena Attuazione
		Pagina: 62 di 79

Q_i e P_i sono rispettivamente le quantità e i Premi relativi alle N offerte accettate (in acquisto o in vendita) in esito a ciascuna Fase del mercato per ciascun mese di consegna.

50.2 Nel caso in cui, l'Assegnatario, sulla base della comunicazione di cui all'Articolo 40.9, non rispetti il limite di Emissioni Totali Unitarie di cui al comma 4.1a.V è tenuto a versare a Terna un corrispettivo pari al prodotto tra:

- a. la CDP dell'Unità di produzione che non rispetta il limite di Emissioni Totali Unitarie di cui al comma 4.1a.V;
- b. il Premio medio ponderato, se positivo, in esito alle Fasi del mercato in cui l'Assegnatario è risultato aggiudicatario di un impegno di capacità per la zona e la tipologia di CDP dell'Unità di produzione in oggetto.

Articolo 51

Corrispettivo variabile per le unità di produzione

51.1 Il corrispettivo variabile orario che ciascun Assegnatario ha l'obbligo di versare a Terna è pari alla sommatoria dei prodotti, calcolati su base oraria, tra:

- a. i corrispettivi variabili unitari applicabili alle diverse quote della capacità soggetta alla restituzione del corrispettivo variabile;
- b. le corrispondenti quote della capacità soggetta alla restituzione del corrispettivo variabile (di seguito CDPcv) ripartite come definito al comma 51.7.

51.2 La capacità soggetta alla restituzione del corrispettivo variabile, CDPcv, è pari alla quantità nominata su ciascuna Unità di Produzione nel processo di cui all'Articolo 45 ed è eventualmente diminuita come descritto al seguente comma 51.4.

51.3 Il corrispettivo variabile unitario, di cui al precedente comma 51.1 a, è pari alla differenza, se positiva, tra il prezzo di riferimento ed il prezzo di esercizio di cui, rispettivamente, agli articoli 8 e 9 della Delibera.

	Disciplina del sistema di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica 18/06/2019	Piena Attuazione
		Pagina: 63 di 79

51.4 Durante la seconda decade del mese successivo a quello di consegna, ai soli fini della valorizzazione del corrispettivo variabile, l'Assegnatario ha la facoltà di ridurre la nomina di cui all'Articolo 45 su specifiche Unità di Produzione purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- a. la riduzione riguardi quantità per cui non risulta né un programma post MI maggiore di zero né offerte accettate in vendita sul MSD;
- b. la quantità complessivamente nominata per zona e per tipologia di CDP sia almeno pari alla maggiore tra:
 - I. la Capacità Impegnata ridotta come definita nel successivo comma 51.5;
 - II. la Capacità Impegnata ed accettata per quell'ora in esito ai Mercati dell'energia incrementata della Capacità Impegnata ed accettata in vendita sul MSD.

51.5 La Capacità Impegnata ridotta, di cui al comma 51.4b.I, è pari alla Capacità Impegnata eventualmente ridotta per tener conto del Fattore di Carico, dei vincoli di offerta definiti ai sensi del paragrafo 4.7.2 del Capitolo 4 del Codice di rete, delle manutenzioni programmate come previsto nell'Allegato 4 e delle quantità per le quali l'Assegnatario ha ottemperato agli obblighi di offerta tramite la registrazione di programmi C.E.T. di immissione in esecuzione di vendite nette a termine registrate.

51.6 La Capacità Impegnata di cui al comma 51.4b.II è ridotta della quantità per la quale l'Assegnatario ha ottemperato agli obblighi di offerta tramite la registrazione di programmi C.E.T. di immissione in esecuzione di vendite nette a termine registrate.

51.7 La CDP_{cv} di cui al precedente comma 51.2 è ripartita nelle seguenti quote, tenendo conto di quanto previsto all'articolo 8.1 della Delibera:

- a. la quota di Capacità Impegnata di unità di produzione di cui all'art 8.1 lettera a) della Delibera è pari al minor valore tra:
 - I. la somma delle offerte accettate in vendita in esito ai Mercati dell'energia, al netto delle quantità per le quali l'Assegnatario ha ottemperato agli obblighi di offerta tramite la registrazione di programmi C.E.T. di immissione in esecuzione di vendite nette a termine registrate;
 - II. la CDP_{cv} di cui al precedente comma 51.2;

	Disciplina del sistema di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica 18/06/2019	Piena Attuazione
		Pagina: 64 di 79

- b. la quota di Capacità Impegnata di unità di produzione di cui all'art 8.1 lettera b) della Delibera è pari al minor valore tra:
- I. la somma delle offerte valide presentate in vendita sul MSD per Minimo o Altri Servizi a un prezzo non superiore al prezzo di esercizio, tenendo conto dei vincoli tecnici di funzionamento di cui all'Articolo 48.1;
 - II. la differenza tra la CDPcv di cui al comma 51.2 e la parte di Capacità Impegnata di cui al comma 51.7a;
- c. la quota di Capacità Impegnata di unità di produzione di cui all'Articolo 8.1 c della Delibera è pari al minor valore tra:
- I. la somma delle offerte valide presentate e accettate in vendita sul MSD per Minimo o Altri Servizi a un prezzo superiore al prezzo di esercizio, tenendo conto dei vincoli tecnici di funzionamento di cui all'Articolo 48.1;
 - II. la differenza tra la CDPcv di cui al comma 51.2 e la somma delle parti di Capacità Impegnata di cui al comma 51.7 a e b
- d. la quota di Capacità Impegnata di unità di produzione di cui all'art 8.1 lettera d) della Delibera è pari al minor valore tra:
- I. la somma delle offerte valide presentate ma non accettate in vendita sul MSD per Minimo o Altri Servizi a un prezzo superiore al prezzo di esercizio, tenendo conto dei vincoli tecnici di funzionamento di cui all'Articolo 48.1;
 - II. la differenza tra la CDPcv di cui al comma 51.2 e la somma delle parti di Capacità Impegnata di cui al comma 51.7 a, b e c;
- e. la quota di Capacità Impegnata di unità di produzione di cui all'art 8.1 lettera e) della Delibera è pari alla differenza tra:
- I. la CDPcv di cui al precedente comma 51.2;
 - II. la somma delle parti di Capacità Impegnata di cui ai commi 51.7 a, b, c e d.

51.8 Ai fini del calcolo del corrispettivo variabile, il prezzo dell'ultima offerta accettata in vendita sul MSD che, ai sensi dell'articolo 8 lettere d) ed e) della Delibera deve essere calcolato escludendo le offerte accettate in vendita a causa della specifica localizzazione o delle specifiche prestazioni dinamiche dell'unità abilitata, è posto pari a

	Disciplina del sistema di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica 18/06/2019	Piena Attuazione
		Pagina: 65 di 79

un predefinito percentile delle offerte accettate in vendita sul MSD e sul MB nell'ora in esame e nella macrozona bilanciamento, indicato nelle Disposizioni tecniche di funzionamento.

51.9 Ai fini del calcolo del corrispettivo variabile, entro la prima decade del mese successivo a quello di consegna, Terna pubblica il Fattore di Carico orario valido per ciascuna ora del mese di consegna considerato.

51.10 Ai fini del calcolo del corrispettivo variabile di cui al presente articolo, la Capacità impegnata è maggiorata della capacità oggetto di inadempimento definitivo come definito all'Articolo 67.8 e con riferimento alla Capacità Impegnata oggetto di inadempimento finanziario di cui all'Articolo 69 fino alla riallocazione della suddetta capacità di inadempimento.

Articolo 52

Corrispettivo variabile applicato alla CDP estera

52.1 Il corrispettivo variabile orario relativo alla CDP Estera è pari al prodotto tra:

- a. la CDP Estera;
- b. il corrispettivo variabile unitario valido per la CDP Estera.

52.2 Il corrispettivo variabile unitario di cui al comma 52.1 b è pari alla differenza, se positiva, tra il prezzo del Mercato del Giorno Prima realizzato nella zona italiana confinante con l'Area Virtuale estera in cui è localizzata la CDP Estera ed il prezzo di esercizio di cui all'articolo 9 della Delibera.

Articolo 53

Corrispettivo di riallocazione per le UCMC

53.1 Il corrispettivo di riallocazione che ciascuna Assegnatario ha l'obbligo di pagare, se positivo, per ciascuna UCMC è pari a:

$$CF_{UC_{AAi}} = (P_{AAi} - P_{pond_{AAi-1}}) * |Q_{acq_{AAi}}|$$

Dove:

- a. $Q_{acq_{AAi}}$ è la quantità afferente UCMC accettata in acquisto in esito all'asta di aggiustamento i-esima;

	Disciplina del sistema di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica 18/06/2019	Piena Attuazione
		Pagina: 66 di 79

b. $P_{\text{pond}_{AAi-1}}$ è il Premio medio ponderato di assegnazione delle quantità afferenti UCMC dell'Assegnatario accettate in vendita nelle procedure concorsuali antecedenti all'asta di aggiustamento considerata, in cui è stato negoziato un periodo di consegna pari a quello dell'asta di aggiustamento stessa;

c. P_{AAi} è il Premio marginale dell'asta di aggiustamento considerata.

53.2 Nel caso in cui il corrispettivo di cui al comma 53.1 sia positivo, il relativo importo verrà considerato ai fini della determinazione del corrispettivo di cui all'articolo 14.2 della Delibera.

Articolo 54

Corrispettivo di riallocazione per la capacità Nuova

54.1 Per ciascun mese di consegna, nel caso in cui, in esito a Fasi di mercato successive ad Aste Madri, all'Assegnatario vengano accettate offerte di acquisto riferite a CDP nuova, l'Assegnatario ha l'obbligo di versare a Terna il prodotto tra la quantità accettata in acquisto relativa a CDP nuova e la differenza, se positiva, tra:

- a. il Premio medio ponderato delle quantità accettate in vendita riferite a CDP nuova nelle Fasi di mercato aventi ad oggetto il mese di consegna considerato; e
- b. il Premio medio ponderato delle quantità accettate in acquisto riferite a CDP nuova nelle Fasi di mercato aventi ad oggetto il mese di consegna considerato.

Articolo 55

Modalità di fatturazione e pagamento

55.1 Le modalità di fatturazione e pagamento sono definite nel contratto di cui all'Allegato 2.

TITOLO V

SISTEMA DI GARANZIA

Articolo 56

Sistema di garanzie

	Disciplina del sistema di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica 18/06/2019	Piena Attuazione
		Pagina: 67 di 79

56.1 Sul Mercato della Capacità Terna svolge il ruolo di controparte e gestisce il relativo sistema di garanzie.

56.2 Qualora dovessero emergere dei costi connessi a crediti non recuperabili per effetto dell'insolvenza dei Partecipanti o degli Assegnatari non coperta dal sistema di garanzie, Terna ne dà immediata comunicazione all'Autorità e, fatte salve eventuali disposizioni dell'Autorità in merito, provvede al recupero attraverso il corrispettivo di cui all'articolo 14.2 della Delibera.

Articolo 57

Ricorso al Sistema di garanzie

57.1 Il Sistema delle Garanzie è costituito da:

- a. il fondo di garanzia alimentato dai Partecipanti con riferimento a CDP diversa da quella afferente le UCMC;
- b. le garanzie prestate dai Partecipanti con riferimento a tutte le Tipologie di CDP;
- c. il deposito cauzionale infruttifero con riferimento alle Unità di Produzione Nuove non autorizzate ed alle Unità di Produzione in Ripotenziamento non autorizzate.

57.2 In caso di inadempimento da parte di Assegnatari di CDP diversa da UCMC Terna potrà far ricorso alle garanzie previste nel seguente ordine:

- a. la garanzia dell'Assegnatario inadempiente;
- b. il contributo versato dall'Assegnatario inadempiente al fondo di garanzia;
- c. la restante parte del fondo di garanzia.

	Disciplina del sistema di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica 18/06/2019	Piena Attuazione
		Pagina: 68 di 79

CAPO I FONDO DI GARANZIA

Articolo 58 Ambito di applicazione

58.1 Il presente capo si applica alla capacità diversa da quella afferente UCMC.

Articolo 59 Contributo al fondo di garanzia

59.1 Il Richiedente è tenuto a versare un contributo al fondo di garanzia nella forma di deposito cauzionale fruttifero. Il tasso di interesse riconosciuto da Terna al Richiedente è pari al tasso riconosciuto dall'Istituto bancario di riferimento per la gestione del fondo di garanzia stesso. Il pagamento degli interessi è al netto degli oneri fiscali ed avviene con cadenza annuale.

59.2 Le modalità di calcolo del contributo al fondo di garanzia sono definite nell'Allegato 5.

59.3 Qualora il contributo versato al fondo di garanzia sia inferiore a quanto previsto nell'Allegato 5, Terna ricalcola la capacità qualificata per la procedura riducendola in modo proporzionale tra le Aree/zone di mercato in cui il Richiedente è titolare di capacità qualificata. In particolare Terna:

- a. calcola la quota parte di fondo di garanzia attribuibile a ciascuna combinazione di Tipologia di CDP ed Area/zona in proporzione al controvalore del contributo al fondo di garanzia calcolato sulla base della capacità qualificata comunicata da Terna;
- b. determina la quota di capacità qualificata, per ciascuna Tipologia di CDP ed Area/zona a partire dall'ammontare del contributo al fondo di garanzia di cui alla lettera a.

59.4 In esito a ciascuna Fase del mercato, il contributo al fondo di garanzia può essere ridotto, su richiesta del Partecipante, per la quota relativa alla CDP qualificata e non assegnata e per la quota relativa alla Capacità Impegnata già regolata economicamente con Terna.

	Disciplina del sistema di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica 18/06/2019	Piena Attuazione
		Pagina: 69 di 79

59.5 A seguito dello svolgimento di ciascuna Procedura Concorsuale il contributo al fondo di garanzia è ricalcolato da Terna sulla base del premio di assegnazione definito in esito alla stessa.

Articolo 60 Utilizzo del Fondo di Garanzia

- 60.1 Ai sensi di quanto previsto dalla Delibera, Terna può utilizzare i contributi versati da un Partecipante al fondo di garanzia, in caso di inadempimento dello stesso o di un terzo.
- 60.2 Terna, in caso di inadempimento di un terzo, calcola la quota di fondo di garanzia di ciascun Partecipante da utilizzare a copertura dell'inadempimento proporzionalmente al contributo dovuto al fondo di garanzia da ciascun Partecipante, valutato al momento dell'utilizzo del fondo di garanzia medesimo.
- 60.3 Nel caso di utilizzo del fondo di garanzia di cui al precedente comma 60.2, ciascun Partecipante è tenuto a provvedere all'integrazione entro 10 giorni lavorativi dal momento della ricezione della richiesta. In caso di mancato versamento entro i suddetti termini, Terna applica quanto previsto nel contratto di cui all'Allegato 2 ferme restando le azioni legali nei confronti del terzo inadempiente volte al recupero delle somme corrispondenti agli utilizzi del Fondo causati dal suo inadempimento.
- 60.4 Nel caso in cui vengano meno tutti gli obblighi del Partecipante relativi al Mercato della Capacità e comunque dopo il completo regolamento delle partite economiche scaturenti dalla Disciplina, il Partecipante può richiedere la restituzione del contributo al fondo di garanzia.

CAPO II GARANZIE

Articolo 61 Forme di Garanzia e durata

- 61.1 Ciascun Assegnatario è tenuto a prestare una garanzia, a copertura delle obbligazioni assunte nei confronti di Terna, nella forma di:

	Disciplina del sistema di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica 18/06/2019	Piena Attuazione
		Pagina: 70 di 79

- a. deposito cauzionale infruttifero o
 - b. fideiussione bancaria a prima richiesta redatta in conformità al modello allegato alla presente Disciplina (Allegato 6), emessa da istituti bancari iscritti all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e che abbiano, direttamente o per mezzo della propria società controllante ai sensi dell'art. 2359 comma 1 e 2 codice civile, un rating di lungo periodo uguale o superiore ai livelli BBB-/Baa3 rispettivamente di Standard & Poor's, Fitch e Moody's Investor Service.
- 61.2 La garanzia prestata ai sensi del comma 61.1b deve avere durata almeno fino al 31 maggio dell'anno successivo all'anno solare che comprende l'ultimo periodo di consegna e comunque fino al completo regolamento delle partite economiche scaturenti dalla partecipazione al mercato.
- 61.3 In alternativa a quanto previsto al precedente comma è consentita la presentazione di una garanzia avente durata almeno fino al 31 maggio dell'anno successivo all'anno solare di inizio validità della garanzia stessa, fermo restando che, in tali casi, la garanzia deve essere rinnovata dall'Assegnatario, di anno in anno e per tutto il periodo di consegna, con un anticipo di almeno 90 giorni rispetto alla scadenza.

Articolo 62 Ammontare delle Garanzie

- 62.1 Le modalità di calcolo dell'importo da garantire sono definite nell'Allegato 5.

Articolo 63 Verifica della Garanzia

- 63.1 Qualora l'ammontare della garanzia sia inferiore a quanto previsto nell'Allegato 5, Terna invia all'Assegnatario una richiesta di adeguamento con indicazione dell'importo minimo da integrare. L'Assegnatario è tenuto a provvedere all'integrazione entro 10 giorni lavorativi dal momento della ricezione della richiesta; in caso di mancata integrazione entro il suddetto termine, si applica quanto previsto nel contratto di cui all'Allegato 2.

	Disciplina del sistema di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica 18/06/2019	Piena Attuazione
		Pagina: 71 di 79

Articolo 64 Escussione della Garanzia

64.1 Nel caso in cui l'Assegnatario non adempia agli obblighi derivanti dalla Disciplina e dal contratto di cui all'Allegato 2, Terna escute le garanzie prestate dallo stesso ai sensi del presente paragrafo, richiedendone il reintegro da parte dell'Assegnatario. In tale caso, qualora l'Assegnatario non provveda entro 10 giorni lavorativi al reintegro richiesto, Terna applicherà quanto previsto nel contratto di cui all'Allegato 2.

CAPO III DEPOSITO CAUZIONALE PER LE UNITÀ DI PRODUZIONE NUOVE NON AUTORIZZATE E PER LE UNITÀ IN RIPOTENZIAMENTO NON AUTORIZZATE

Articolo 65 Ambito di applicazione

Il presente capo si applica alle Unità di Produzione Nuove non autorizzate ed alle Unità in Ripotenziamento non autorizzate.

Articolo 66 Versamento del deposito cauzionale

66.1 Il Richiedente che intende qualificare in un'Asta Madre Unità di Produzione Nuove non autorizzate o Unità in Ripotenziamento non autorizzate è tenuto a versare deposito cauzionale infruttifero entro il termine previsto all'Articolo 7.3.

66.2 Le modalità di calcolo dell'importo da versare sono definite nell'Allegato 5.

66.3 In esito all'Asta Madre in cui il Richiedente ha qualificato Unità di Produzione Nuove non autorizzate o Unità in Ripotenziamento non autorizzate, l'importo dovuto nella forma di deposito cauzionale può essere ricalcolato, su richiesta del Partecipante, sulla base della CDP afferente Unità di Produzione Nuove non autorizzate o Unità in Ripotenziamento non autorizzate assegnata in esito all'Asta Madre.

66.4 In caso di rispetto dell'obbligo di cui all'Articolo 40.10 il deposito cauzionale è restituito da Terna all'Assegnatario.

	Disciplina del sistema di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica 18/06/2019	Piena Attuazione
		Pagina: 72 di 79

TITOLO VI INADEMPIMENTI

Articolo 67 Inadempimento agli Obblighi di offerta per CDP afferente Unità di Produzione

- 67.1 L'inadempimento temporaneo agli obblighi di offerta di cui agli Articoli 40.1 e 40.2 è l'inadempimento che, in un numero di ore pari o superiore al 25% delle ore di ciascun mese, sia pari o superiore al 20% della Capacità Impegnata nel mese stesso, relativa ad una zona di mercato e senza distinzione per Tipologia di CDP. Per le FRNP, l'inadempimento è calcolato con riferimento alle sole ore di Picco Settimanale e considerando il Contributo medio FRNP.
- 67.2 L'inadempimento definitivo agli obblighi di offerta di cui agli Articoli 40.1 e 40.2 è l'inadempimento temporaneo che si protragga per un numero di mesi anche non consecutivi pari al minimo tra 3 mesi e il numero di mesi oggetto di impegno nel corso di un anno;
- 67.3 Nel caso di inadempimento temporaneo agli obblighi di offerta di cui agli Articoli 40.1 e 40.2 Terna sospende, per ciascun mese oggetto di inadempimento, il pagamento del corrispettivo fisso di cui all'Articolo 50, se positivo, relativo al quantitativo oggetto di inadempimento.
- 67.4 La sospensione del corrispettivo fisso di cui al precedente comma 67.3 non esonera l'Assegnatario dal pagamento del corrispettivo variabile di cui all'Articolo 51.
- 67.5 Terna riconosce all'Assegnatario il pagamento delle rate di corrispettivo fisso relativo al quantitativo oggetto di inadempimento precedentemente sospese ai sensi del comma 67.3, sempre che non si sia verificato un Inadempimento Definitivo, secondo le tempistiche indicate nel contratto di cui all'Allegato 2.
- 67.6 Nel caso di Inadempimento Definitivo agli obblighi di offerta di cui agli Articoli 40.1 e 40.2:

	Disciplina del sistema di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica 18/06/2019	Piena Attuazione
		Pagina: 73 di 79

- a. Terna non riconosce il pagamento delle rate residue del corrispettivo fisso di cui all'Articolo 50, se positivo, relativo al quantitativo oggetto di inadempimento a partire dal mese in cui si è verificato l'inadempimento definitivo incluso;
- b. l'Assegnatario è tenuto a restituire le rate del corrispettivo fisso di cui all'Articolo 50 relativo al quantitativo oggetto di inadempimento ed eventualmente percepite dal primo mese dell'anno solare in cui ha avuto inizio l'Inadempimento Temporaneo. Le rate sono maggiorate degli eventuali interessi calcolati in base al tasso di cui all'Articolo 44.4 della Delibera 111/06 e s.m.i.;
- c. Terna, fermo restando quanto previsto al comma 67.6a, procede alla risoluzione di diritto del contratto relativamente al quantitativo oggetto di Inadempimento Definitivo. Resta inteso che l'Assegnatario è tenuto al pagamento del corrispettivo variabile di cui all'Articolo 51 e alla nomina mensile di cui all'Articolo 45.1, relativamente al quantitativo oggetto di Inadempimento Definitivo, fino alla riallocazione della Capacità Impegnata.

67.7 Terna calcola la quantità oggetto di inadempimento temporaneo per ciascun mese come la media delle quantità di inadempimento nelle ore in cui questa è pari o superiore al 20% della Capacità Impegnata nel mese.

67.8 Terna calcola il quantitativo oggetto di inadempimento definitivo come media aritmetica delle quantità di inadempimento di ciascun mese di inadempimento temporaneo appartenente allo stesso anno solare in cui si è verificato l'inadempimento definitivo.

Articolo 68

Inadempimento agli obblighi di offerta per CDP afferente UCMC

68.1 L'inadempimento temporaneo agli obblighi di offerta di cui all'Articolo 41.1 è l'inadempimento che, in un numero di ore pari o superiore al 25% delle ore di Picco settimanale di ciascun mese, sia pari o superiore al 20% della Capacità Impegnata relativa ad una zona di mercato. Tale inadempimento è calcolato con riferimento alle sole ore di Picco Settimanale.

	Disciplina del sistema di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica 18/06/2019	Piena Attuazione
		Pagina: 74 di 79

68.2 L'inadempimento definitivo agli obblighi di offerta di cui all'Articolo 41.1 è l'inadempimento temporaneo che si protragga per un numero di mesi anche non consecutivi pari al minimo tra 3 mesi e il numero di mesi oggetto di impegno nel corso di un anno.

68.3 Nel caso di inadempimento temporaneo agli obblighi di offerta di cui all'Articolo 41.1 l'Assegnatario è tenuto al pagamento del corrispettivo di cui all'Articolo 14 della Delibera per ciascun mese oggetto di Inadempimento Temporaneo, relativamente al quantitativo oggetto di inadempimento.

68.4 Nel caso di Inadempimento Definitivo agli obblighi di offerta di cui all'Articolo 41.1

- a. l'Assegnatario è tenuto al pagamento del corrispettivo di cui all'Articolo 14 della Delibera a partire dal primo mese dell'anno solare in cui ha avuto inizio l'Inadempimento Temporaneo, relativamente al quantitativo oggetto di inadempimento. Gli importi dovuti dall'Assegnatario sono maggiorati degli eventuali interessi calcolati in base al tasso di cui all'Articolo 44.4 della Delibera 111/06 e s.m.i;
- b. Terna procede alla risoluzione di diritto del contratto relativamente al quantitativo oggetto di Inadempimento Definitivo.

68.5 Terna calcola la quantità oggetto di inadempimento temporaneo per ciascun mese come la media delle quantità di inadempimento nelle ore in cui questa è pari o superiore al 20% della Capacità Impegnata nel mese.

68.6 Terna calcola il quantitativo oggetto di Inadempimento Definitivo come media aritmetica delle quantità di inadempimento di ciascun mese di Inadempimento Temporaneo appartenente allo stesso anno solare in cui si è verificato l'Inadempimento Definitivo.

Articolo 69 Inadempimento finanziario

69.1 In caso di mancato pagamento da parte dell'Assegnatario della differenza, se negativa, tra corrispettivo fisso di cui al precedente Articolo 50 e corrispettivo variabile, di cui ai precedenti Articolo 51 e Articolo 52:

	Disciplina del sistema di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica 18/06/2019	Piena Attuazione
		Pagina: 75 di 79

- a. a partire dal primo mese in cui l'Assegnatario risulti inadempiente, Terna non riconosce il pagamento delle rate del corrispettivo fisso, se positivo, relativo alla Capacità Impegnata in esito a tutte le Fasi del Mercato fino alla completa regolazione economica di quanto dovuto dall'Assegnatario a Terna;
- b. nel caso in cui l'Assegnatario risulti inadempiente per due mesi anche non consecutivi nel corso dello stesso anno solare:
 - I. l'Assegnatario ha l'obbligo di pagare a Terna tutte le rate del corrispettivo fisso, se positivo, relativo alla Capacità Impegnata esito di tutte le Fasi del Mercato a partire dal primo mese dell'anno solare in cui si è verificato il primo mese di inadempimento;
 - II. Terna, fermo restando quanto previsto al comma 69.1a, procede alla risoluzione di diritto del contratto. Resta inteso che l'Assegnatario è tenuto al pagamento del corrispettivo variabile di cui all'Articolo 51 e alla nomina mensile di cui all'Articolo 45.1 fino alla riallocazione della Capacità Impegnata.

Articolo 70 Penali

- 70.1 In caso di mancato rispetto per un solo anno ogni due anni consecutivi degli obblighi di cui all'Articolo 40.7 o all'Articolo 40.12 nonché nel caso in cui l'Assegnatario titolare di CDP Estera perda la qualifica di operatore del mercato elettrico, l'Assegnatario è tenuto a versare una penale annuale pari al prodotto tra la relativa capacità impegnata ed il 10% del Premio dell'ultima Fase di mercato a cui ha partecipato. In caso di mancato rispetto per due anni consecutivi dell'obbligo di cui all'Articolo 40.7 o di cui all'Articolo 40.12:
- I. Terna non riconosce il pagamento delle rate residue del corrispettivo fisso di cui all'Articolo 49, se positivo, relativo alla CDP nuova oggetto di inadempimento dell'Assegnatario a partire dall'inizio dell'anno successivo ai due anni consecutivi sopra indicati;
 - II. l'Assegnatario è tenuto a restituire le rate del corrispettivo fisso di cui all'Articolo 49 relativo alla propria CDP nuova oggetto di inadempimento eventualmente percepite dal primo mese del secondo anno dei due anni consecutivi sopra

	Disciplina del sistema di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica 18/06/2019	Piena Attuazione
		Pagina: 76 di 79

indicati, maggiorate degli eventuali interessi calcolati in base al tasso di cui all'Articolo 44.4 della Delibera 111/06 e s.m.i;

III. Terna, fermo restando quanto previsto al precedente comma 70.1.I, procede alla risoluzione di diritto del contratto relativamente alla CDP nuova oggetto di inadempimento dell'Assegnatario, restando inteso che quest'ultimo è tenuto al pagamento del corrispettivo variabile di cui all'Articolo 50 e alla nomina mensile di cui all'Articolo 45.1, relativamente alla CDP nuova oggetto di inadempimento, fino alla riallocazione della stessa.

IV. Nei precedenti commi 70.1.I, 70.1.II e 70.1.III si intende per CDP nuova oggetto di inadempimento il valore minimo tra i due anni consecutivi:

- i. in caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui all'Articolo 40.7, della differenza, calcolata su base annua, tra la CDP nuova di Unità di Produzione rilevanti di cui è risultato Assegnatario, e il valor medio annuo della CDP nominata su Unità di Produzione rilevanti con CDP nuova nella sua disponibilità;
- ii. in caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui all'Articolo 40.12, della differenza, calcolata su base annua, tra la CDP nuova di Unità di Produzione non rilevanti di cui è risultato Assegnatario, e il valor medio dell'energia immessa nelle ore in cui si registra un Prezzo MGP maggiore del Prezzo di Esercizio da Unità di Produzione non rilevanti con CDP nuova nella sua disponibilità;

70.2 In caso di mancato rispetto dell'ordine di distacco di carico di cui all'Articolo 41 l'Assegnatario è tenuto a versare a Terna il corrispettivo di cui all'articolo 14 della Delibera per l'ammontare per il quale era stato esentato dal primo mese dell'anno solare in cui si è verificato il mancato rispetto dell'ordine di distacco.

70.3 Nel caso in cui l'Assegnatario non rispetti per ciascun parametro e in un numero di ore superiore al 30% delle ore del mese i requisiti di flessibilità di cui all'Articolo 40.8 è tenuto a versare una penale pari al prodotto tra la capacità impegnata flessibile per la quale non sono rispettati i requisiti di flessibilità ed il 10% del Premio dell'ultima fase di mercato in cui è risultato aggiudicatario di CDP flessibile.

	Disciplina del sistema di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica 18/06/2019	Piena Attuazione
		Pagina: 77 di 79

70.4 Nel caso in cui l'Assegnatario non rispetti l'obbligo di cui all'Articolo 40.10, si verifica quanto segue:

- i. il contributo al fondo di garanzia versato dall'Assegnatario ai sensi dell'Articolo 59 è trattenuto da Terna limitatamente alla CDP nuova dell'Unità di Produzione Nuova non autorizzata o dell'Unità in Ripotenziamento non autorizzata per cui il suddetto obbligo non è stato assolto;
- ii. Il deposito cauzionale versato dall'Assegnatario ai sensi dell'Articolo 66 è trattenuto da Terna limitatamente alla CDP dell'Unità di Produzione nuova non autorizzata o dell'Unità in Ripotenziamento non autorizzata per cui il suddetto obbligo non è stato assolto.

Articolo 71

Chiusura della posizione

71.1 In tutti i casi di risoluzione del contratto di cui all'Allegato 2 Terna procede a riallocare il quantitativo oggetto inadempimento inserendo un'offerta di acquisto senza indicazione di Premio.

71.2 In tutti i casi di cui al precedente comma l'Assegnatario è tenuto a pagare una penale pari al prodotto tra il quantitativo di capacità Impegnata oggetto di riallocazione ed il delta Premio, se positivo, tra il Premio risultante in esito alla suddetta riallocazione ed il Premio medio ponderato in esito alle Fasi del mercato in cui l'Assegnatario è risultato aggiudicatario di un impegno di capacità per il periodo di consegna oggetto della riallocazione.

71.3 Nel caso in cui Terna non riesca a riallocare, in tutto o in parte, il quantitativo di Capacità Impegnata oggetto di Inadempimento, l'Assegnatario è tenuto a pagare una penale pari al delta premio, se positivo, tra il massimo cap valido per l'ultima Fase di mercato in cui Terna ha provato a riallocare ed il Premio medio ponderato in esito delle Fasi del mercato in cui l'Assegnatario è risultato aggiudicatario di un impegno di capacità per il periodo di consegna oggetto della riallocazione.

	Disciplina del sistema di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica 18/06/2019	Piena Attuazione
		Pagina: 78 di 79

71.4 Le disposizioni di cui ai precedenti Articoli 71.2 e 71.3 non si applicano in caso di chiusura della posizione dovuta al mancato rispetto degli obblighi di cui all'Articolo 40.10.

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 72 Disposizioni finali

72.1 Le disposizioni contenute nella presente Disciplina saranno aggiornate in ragione dell'evoluzione delle esigenze di esercizio del sistema elettrico, tenendo conto anche degli esiti delle prime procedure concorsuali del Mercato della Capacità, con particolare riferimento a:

- a. Requisiti di Flessibilità e alle modalità di partecipazione al Mercato della Capacità delle Unità di Produzione Flessibili;
- b. obblighi delle UCMC;
- c. sistema di garanzie

72.2 L'Assegnatario titolare di una Unità di Produzione Essenziale per riserva secondaria per un periodo temporale incluso in un periodo di consegna in cui è risultato aggiudicatario di capacità della Tipologia di CDP dell'Unità di Produzione Essenziale:

- a. non può indicare tale unità in fase di nomina mensile di cui all'Articolo 45;
- b. ha facoltà di richiedere a Terna una riduzione del suo impegno di capacità per una quantità non superiore alla CDP dell'Unità di Produzione Essenziale, per il periodo di essenzialità.

72.3 Il corrispettivo a copertura degli oneri netti di approvvigionamento della capacità è determinato in conformità ai criteri stabiliti dall'art. 14 della Delibera in modo da coprire

	Disciplina del sistema di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica 18/06/2019	Piena Attuazione
		Pagina: 79 di 79

i costi di Terna connessi alla gestione del Mercato della Capacità che non siano già riconosciuti per effetto dell'applicazione di altri provvedimenti dell'Autorità, fatte salve eventuali ulteriori determinazioni dell'Autorità in merito.

72.4 Terna può definire, e inviare all'Autorità per l'approvazione, un regolamento per istituire un sistema di scambio delle quote di esonero per manutenzioni tra gli operatori.